



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 70

2^a Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di mercoledì 5 aprile 2023

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Programmazione economica, bilancio:

<i>Plenaria (antimeridiana)</i>	<i>Pag.</i>	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i>	»	74

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Azione-Italia Viva-RenewEurope: Az-IV-RE; Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE: Cd'I-NM (UDC-CI-Ncl-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-Patt, Campobase, Sud Chiama Nord): Aut (SVP-Patt, Cb, SCN); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS.

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 5 aprile 2023

Plenaria

61^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 10,15.

IN SEDE CONSULTIVA

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 6^a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*FdI*), in qualità di relatore, illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, per quanto di competenza, che l'articolo 01, introdotto nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, ha disposto la proroga dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 del termine per avvalersi della detrazione al 110 per cento per gli interventi realizzati sugli edifici unifamiliari. In merito a tale proroga, occorre ricordare che la relazione tecnica all'articolo 9 del decreto-legge n. 176 del 2022, nel disporre l'estensione del termine dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 per l'applicazione della detrazione del 110 per cento delle spese in esame, ha quantificato gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica, ipotizzando che la proroga interessasse una quota pari al 35 per cento della spesa assunta a riferimento nella stima originaria. Il Governo dovrebbe dunque confermare che l'ulteriore proroga recata dalla presente disposizione non possa incrementare tale quota di spesa.

Per quanto concerne l'articolo 1, il Governo dovrebbe fornire i dati inerenti alle operazioni poste in essere dalle pubbliche amministrazioni prima dell'introduzione del divieto di essere cessionari dei crediti d'imposta.

In merito alla previsione che le banche, gli intermediari finanziari e le imprese di assicurazione, cessionarie dei crediti d'imposta, utilizzino in tutto o in parte detti crediti per sottoscrivere emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali, il Governo dovrebbe chiarire come tali crediti siano stati considerati nei saldi di finanza pubblica, nonché in che modo i predetti crediti d'imposta, utilizzabili per sottoscrivere emissioni di BTP, risultino iscritti nei saldi tendenziali di finanza pubblica in base al loro grado di fruibilità e se la presente norma abbia alterato tale impatto.

Va altresì osservato che tali sottoscrizioni di emissioni di BTP si pongono, comunque, come un significativo elemento di novità nella politica finanziaria di gestione del debito: al riguardo, il Governo dovrebbe, anche fornendo elementi informativi, dare conferma della compatibilità delle nuove emissioni con gli obiettivi di politica finanziaria di riduzione del debito.

Il Governo dovrebbe inoltre fornire informazioni in merito all'ipotizzabile esigenza di adeguamento degli stanziamenti previsti in bilancio per far fronte alla spesa per interessi passivi, nonché informazioni ed elementi di riscontro riguardo alla piena compatibilità delle maggiori emissioni previste dalle disposizioni in esame, a partire dal 2028, con gli obiettivi di progressiva riduzione del debito pubblico.

Per quanto riguarda le modifiche introdotte all'articolo 2 nel corso dell'esame presso la Camera dei deputati, che hanno escluso alcune categorie di interventi dal divieto di fruire delle agevolazioni edilizie sotto forma di sconti in fattura o crediti cedibili, segnala il rischio di effetti negativi sui disavanzi degli anni dal 2023 al 2025, periodo in cui a legislazione vigente è possibile beneficiare del così detto *superbonus*. La maggiore cedibilità dei crediti d'imposta potrebbe incrementare le probabilità di una classificazione dei predetti crediti come pagabili, con possibili effetti negativi in termini di indebitamento netto, e potrebbe determinare minori entrate tributarie, rispetto a quanto già scontato nei saldi tendenziali a legislazione vigente.

In relazione all'articolo 2-*quater*, va osservato che la norma di interpretazione autentica, in materia di compensazione dei crediti fiscali, appare suscettibile di ampliare i casi di compensazione dei crediti d'imposta, compresi quelli per *bonus* edilizi, nei confronti di enti impositori diversi. Il Governo dovrebbe chiarire se detta compensabilità si applichi ai crediti d'imposta riferibili ai bonus edilizi o a qualsiasi tipologia di credito d'imposta: infatti, in tale ultimo caso, la norma sembra in grado di determinare minori entrate. Il Governo dovrebbe fornire inoltre una valutazione circa gli effetti in termini di entrate per gli enti impositori diversi dallo Stato.

In considerazione di quanto sopra esposto, appare necessario acquisire la relazione tecnica aggiornata, di cui all'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Per ulteriori approfondimenti, rinvia alla relativa nota del Servizio del bilancio.

La sottosegretaria ALBANO deposita la relazione tecnica aggiornata, positivamente verificata, recante elementi di chiarimento in relazione ai rilievi avanzati.

Il PRESIDENTE (*Fdi*), in qualità di relatore, alla luce dei contenuti della relazione tecnica appena depositata, propone la formulazione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, lo schema di parere proposto dal relatore, previa verifica del numero legale, è posto ai voti e approvato.

(636) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Esame. Parere non ostativo)

Il presidente CALANDRINI (*Fdi*), in qualità di relatore, propone di ribadire il parere non ostativo già espresso alla Commissione di merito, nel presupposto che non vengano apportate modifiche in sede referente.

Con il parere favorevole della rappresentante del GOVERNO e previa verifica della presenza del prescritto numero dei senatori, la proposta di parere, posta ai voti, risulta approvata.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il PRESIDENTE comunica che è stato presentato il subemendamento 6.0.500/600 nonché le proposte Coord.1 e Coord. 2, pubblicati in allegato.

La sottosegretaria ALBANO mette a disposizione della Commissione una serie di proposte di riformulazione concernenti gli emendamenti 8.78, 14.31, 15.2, 15.4, 15.5, 18.19, 18.53 (testo 2), 31.12, 45.0.5 e 47.87, al cui recepimento condiziona il parere favorevole del Governo.

Una proposta di riformulazione concerne altresì, congiuntamente, le proposte 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2), così come un'ul-

teriore proposta riguarda, congiuntamente, gli emendamenti 48.3 e 48.4. Vi è poi una proposta di riformulazione riguardante, congiuntamente, le proposte 50.7, 50.8, 50.9 e 50.11. Infine, una proposta di riformulazione si riferisce, congiuntamente, gli emendamenti 52.2 e 52.10. Anche in questi casi, la loro accettazione da parte dei proponenti è condizione per il parere favorevole del Governo.

Relativamente ai restanti emendamenti segnalati di cui era stato disposto l'accantonamento, il parere è invece da intendersi contrario, ovvero di invito al ritiro da parte dei proponenti.

Domanda invece di lasciare accantonati gli emendamenti 6.0.7 (testo 2), 29.0.2, 40.3, 38.1 e 4.0.500 (quest'ultimo con i relativi subemendamenti), sui quali sono ancora in corso delle verifiche su possibili riformulazioni.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) osserva che dall'intervento della rappresentante del Governo sembrerebbe desumersi un ingiustificato parere contrario sull'emendamento 46.5. Chiede quindi delucidazioni sul punto.

La sottosegretaria ALBANO fornisce i chiarimenti richiesti.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) esprime perplessità sui chiarimenti ricevuti e ribadisce il proprio orientamento critico sulla posizione espressa dalla rappresentante del Governo in ordine all'emendamento 46.5.

Interviene quindi il senatore MANCA (*PD-IDP*), osservando che, anche alla luce delle posizioni divergenti emergenti all'interno delle forze politiche di maggioranza, che auspica non incidano sull'*iter* del provvedimento, sottolinea l'opportunità di poter disporre di un congruo lasso di tempo per valutare adeguatamente le riformulazioni proposte dal Governo.

Sarebbe altresì necessario, a suo avviso, compiere ulteriori attività istruttorie su alcuni emendamenti, tra cui ad esempio le proposte 41.1 e 42.1, concernenti le delicate tematiche della transizione ecologica e della trasformazione del tessuto economico del Paese, nonché su altri emendamenti in materia di autonomie locali.

La sottosegretaria ALBANO invita la Commissione a valutare l'opportunità di tenere brevemente accantonata la proposta 46.5, al fine di compiere ulteriori approfondimenti.

Il PRESIDENTE, apprezzate le circostanze, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 10,35, riprende alle ore 11,10.

Il PRESIDENTE propone di procedere con la votazione degli emendamenti presentati dal Governo e dei relativi subemendamenti, ad ecce-

zione della proposta 4.0.500 e dei relativi subemendamenti, che restano invece accantonati.

Conviene la Commissione.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2 e 6.0.500/3, mentre si pronuncia in senso favorevole sul subemendamento 6.0.500/600.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) si esprimono conformemente alla rappresentante del Governo.

Posti ai voti, risultano respinti i subemendamenti 6.0.500/1, 6.0.500/2 e 6.0.500/3, mentre il subemendamento 6.0.500/600 viene approvato.

Successivamente, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 6.0.500, nel testo risultante dal subemendamento approvato.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sul subemendamento 8.500/1.

Interviene il senatore PATUANELLI (*M5S*), domandando quali siano, nello specifico, le nomine in ordine alle quali sia prevista un'informativa alle competenti Commissioni parlamentari.

La sottosegretaria ALBANO si riserva di fornire i chiarimenti richiesti.

Il PRESIDENTE dispone, quindi, l'accantonamento dell'emendamento 8.500 e del subemendamento ad esso riferito.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) si esprimono favorevolmente sull'emendamento 11.500.

Posto ai voti, l'emendamento 11.500 risulta approvato.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sul subemendamento 18.0.500/1.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Posto ai voti, il subemendamento 18.0.500/1 viene approvato.

Successivamente, viene quindi approvato l'emendamento 18.0.500, con le modificazioni apportate dal subemendamento 18.0.500/1.

I relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*) si esprimono favorevolmente sugli emendamenti 31.500 e 31.501.

Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 31.500 e 31.501 sono approvati dalla Commissione.

Il PRESIDENTE ricorda l'inammissibilità delle proposte 47.500/8, 47.500/9, 47.500/10 e 47.500/11, le quali, pertanto, non saranno poste in votazione.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 47.500/1, 47.500/2, 47.500/3, 47.500/4, 47.500/5, 47.500/6 e 47.500/7.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) esprime rilievi critici sul parere contrario espresso dalla rappresentante del Governo sul subemendamento 47.500/3, che amplia opportunamente lo spettro delle semplificazioni.

La sottosegretaria ALBANO ribadisce il proprio avviso contrario sul subemendamento 47.500/3.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) osserva che la posizione tenuta dalla rappresentante del Governo non appare, comunque, adeguatamente argomentata.

Con separate votazioni, la Commissione respinge i subemendamenti 47.500/1, 47.500/2, 47.500/3, 47.500/4, 47.500/5, 47.500/6 e 47.500/7.

Successivamente, previo parere favorevole dei relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*), viene approvato l'emendamento 47.0.500.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere contrario sui subemendamenti 51.0.500/1, 51.0.500/2, 51.0.500/3, e 51.0.500/4.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

La sottosegretaria ALBANO presenta quindi una nuova versione corretta dell'emendamento 51.0.500, dove, al punto *a*), le parole: «dell'egualianza» sono sostituite dalle seguenti: «della parità», 51.0.500 (testo 2).

Posti separatamente ai voti risultano respinti i subemendamenti 51.0.500/1, 51.0.500/2, 51.0.500/3, e 51.0.500/4.

Viene successivamente approvato, previo parere favorevole dei relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*), l'emendamento 51.0.500 (testo 2), pubblicato in allegato.

La sottosegretaria ALBANO esprime quindi parere favorevole sull'emendamento x1.500, mentre si pronuncia in senso contrario sul subemendamento x1.500/2.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Posto ai voti, viene respinto il subemendamento x1.500/2, mentre, da ultimo, viene approvata la proposta x1.500.

Il PRESIDENTE propone quindi di procedere con la votazione degli emendamenti sui quali la rappresentante del Governo ha avanzato, in avvio di seduta, proposte di riformulazione.

Convieni la Commissione.

La sottosegretaria ALBANO ribadisce il parere favorevole del Governo sugli emendamenti 8.78, 14.31, 15.2, 15.4, 15.5, 18.19, 18.53 (testo 2), 31.12, 45.0.5 e 47.87, subordinatamente alle riformulazioni messe a disposizione della Commissione, che sono accolte dai proponenti.

Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2), subordinatamente alla identica riformulazione messa a disposizione dei senatori.

Esprime altresì parere favorevole sulle proposte 48.3 e 48.4, subordinatamente ad una riformulazione congiunta che viene accolta dai proponenti.

Esprime quindi parere favorevole sugli emendamenti 50.7, 50.8, 50.9 e 50.11, subordinatamente ad una riformulazione congiunta che viene accolta dai proponenti.

Esprime, infine, parere favorevole sulle proposte 52.2 (testo 2) e 52.10, subordinatamente a una riformulazione congiunta che viene accolta dai proponenti.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) chiede di mantenere l'accantonamento degli emendamenti 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2), al fine di poter effettuare ulteriori riflessioni in merito.

Il PRESIDENTE, non essendovi osservazioni, dispone l'accantonamento delle proposte 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 (testo 2).

La senatrice DAMANTE (M5S) domanda delucidazioni sull'effettiva portata della riformulazione dell'emendamento 14.31, quale proposta dal Governo.

Il PRESIDENTE fornisce le delucidazioni richieste.

Il proponente riformula l'emendamento 14.34, nel medesimo testo della proposta 14.31 (testo 2).

Sono posti ai voti congiuntamente e approvati gli identici emendamenti 14.31 (testo 2) e 14.34 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il proponente riformula l'emendamento 14.68, nel medesimo testo della proposta 18.53 (testo 3).

Gli identici emendamenti 18.53 (testo 3) e 14.68 (testo 2), pubblicati in allegato, posti ai voti congiuntamente, risultano approvati.

Il proponente riformula l'emendamento 18.20, nel medesimo testo della proposta 18.19 (testo 2).

Posti ai voti congiuntamente gli identici emendamenti 18.19 (testo 2) e 18.20 (testo 2), pubblicati in allegato, risultano approvati.

Il proponente riformula l'emendamento 48.5, nel medesimo testo delle identiche proposte 48.3 (testo 2) e 48.4 (testo 2).

Successivamente vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 48.3 (testo 2), 48.4 (testo 2) e 48.5 (testo 2), pubblicati in allegato.

Con distinte votazioni vengono quindi approvati gli emendamenti 8.78 (testo 2), 15.2 (testo 2), 15.4 (testo 2), 15.5 (testo 2), 31.12 (testo 2), 45.0.5 (testo 2) e 47.87 (testo 2), pubblicati in allegato.

La Commissione approva quindi, con unica votazione, gli identici emendamenti 50.7 (testo 2), 50.8 (testo 2), 50.9 (testo 2), 50.11 (testo 2), pubblicati in allegato.

Da ultimo, sono posti congiuntamente ai voti ed approvati gli identici emendamenti 52.2 (testo 2) e 52.10 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE, anche al fine di consentire le opportune verifiche istruttorie, dispone una breve sospensione della seduta.

La seduta, sospesa alle ore 11,40, riprende alle ore 12,25.

Il PRESIDENTE propone di riprendere l'esame di alcuni emendamenti precedentemente accantonati.

Conviene la Commissione.

La sottosegretaria ALBANO, facendo seguito ad una richiesta del senatore Patuanelli, fornisce degli elementi di dettaglio sui contenuti dell'emendamento 8.500.

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) ringrazia la rappresentante del Governo per le delucidazioni ricevute.

Posto ai voti con il parere contrario dei relatori e del Governo, previa verifica del numero legale, il subemendamento 8.500/1 risulta respinto.

Successivamente, viene posto ai voti e approvato l'emendamento 8.500.

Il PRESIDENTE informa quindi la Commissione che, se non vi sono osservazioni, all'interno delle proposte segnalate dai Gruppi, vengono inseriti gli identici emendamenti 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66 e 14.67.

La sottosegretaria ALBANO esprime parere favorevole sulle predette proposte emendative.

Si associano i relatori Elena TESTOR (*LSP-PSd'Az*) e GELMETTI (*FdI*).

Ha luogo un dibattito nel corso del quale interviene, chiedendo delucidazioni sui contenuti degli emendamenti in questione, il senatore PATUANELLI (*M5S*), cui replicano il PRESIDENTE, il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*) e la sottosegretaria ALBANO, che rimarcano l'effetto di semplificazione della misura ivi prevista ai fini dei pagamenti delle imprese esecutrici di lavori pubblici.

Infine, gli identici emendamenti 14.62, 14.63, 14.64, 14.65, 14.66 e 14.67 vengono posti congiuntamente ai voti ed approvati dalla Commissione.

Si svolge quindi un dibattito sull'ordine dei lavori, nel corso del quale intervengono la sottosegretaria ALBANO, il senatore PATUANELLI (*M5S*), il PRESIDENTE ed il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), al termine del quale la Commissione conviene di proseguire con l'esame degli ordini del giorno.

La sottosegretaria ALBANO procedendo alla formulazione dei pareri del Governo, accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/564/1/5, G/564/8/5, G/564/10/5, G/564/12/5 e G/564/18/5.

Dichiara quindi di accogliere gli ordini del giorno G/564/23/5 e G/564/24/5.

Esprime poi parere contrario sull'ordine del giorno G/564/5/5.

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/2/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo che preveda una riduzione della garanzia fideiussoria, l'impegno per tutti gli operatori, di garantire le pari opportunità generazionali, nonché ulteriori requisiti premiali dall'offerta.

Relativamente all'ordine del giorno G/564/3/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo in tal senso: «per intraprendere iniziative volte a prevedere che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia, ai sensi del decreto-legge n. 80 del 2021, possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato.».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/4/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo che preveda l'assicurazione della copertura a tempo indeterminato di parte delle dotazioni organiche dell'UPP, il potenziamento dei mezzi a disposizione degli uffici giudiziari, nonché l'estensione ad essi dello strumento dell'UPP e l'avvio di un tavolo tecnico con le sigle sindacali.

Relativamente all'ordine del giorno G/564/6/5, esprime parere favorevole subordinatamente a una riformulazione dell'impegno al Governo che premetta, all'impegno stesso, le seguenti parole: «a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/7/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di integrare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed ove non già previsti, i siti web esistenti affinché sia resa disponibile la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/9/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di implementare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, le infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO)».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/11/5, si dichiara disponibile ad accoglierlo come raccomandazione a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «ad adottare il decreto istitutivo dell'area marina di "Capo Spartivento"».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/13/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intraprendere ogni iniziativa utile allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/14/5, esprime parere favorevole, limitatamente al primo impegno al Governo ed a condizione che sia riformulato nel modo seguente: «ad attivarsi, anche mediante interventi di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/15/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile a completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/16/5, esprime parere favorevole a condizione che, nell'impegno al Governo, le parole: «a incrementare» siano sostituite dalle seguenti: «a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/17/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla sostituzione degli impegni al Governo in esso contenuti con il seguente: «a valutare l'opportunità di introdurre la dotazione di una scorta minima di magazzino di dispositivi di protezione per le strutture sanitarie e sociosanitarie, così come per ogni altro datore di lavoro esposto al rischio, per un periodo congruo.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/19/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: «impegna il Governo a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali", ricomprendendo anche la professione di Perito Industriale.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/20/5, esprime parere favorevole subordinatamente alla riformulazione dell'impegno al Governo nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione e la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/21/5, esprime parere favorevole a condizione che vengano espunte la terza e la quarta premessa e che gli impegni al Governo vengano sostituiti dal seguente: «a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR.».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/22/5, esprime parere favorevole a condizione che le premesse e l'impegno al Governo vengano

riformulati nel modo seguente: «premesse che da più parti è stata evidenziata la necessità che i tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai sensi degli articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo 07 settembre 2012, n. 155, continuino ad operare muniti della dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività; impegna il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di ricostituire le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/25/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al rinnovo e refitting di flotte navali adibite ad attività crocieristica.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/26/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «A valutare di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento 8.77.».

Relativamente all'ordine del giorno G/564/27/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino.».

Con riferimento all'ordine del giorno G/564/28/5, esprime parere favorevole a condizione che l'impegno al Governo sia riformulato nel modo seguente: «a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CI-PESS del 29 aprile 2021, n. 11.».

Il senatore PATUANELLI (*M5S*) aggiunge la propria firma agli ordini del giorno G/564/1/5, G/564/4/5, G/564/6/5, G/564/7/5, G/564/8/5, G/564/9/5, G/564/10/5, G/564/11/5, G/564/12/5, G/564/14/5, dichiarando di accogliere le valutazioni e le riformulazioni proposte al riguardo dalla rappresentante del Governo.

Previo intervento dei rispettivi rappresentanti dei Gruppi parlamentari interessati, che previa sottoscrizione dei rispettivi ordini del giorno, dichiarano di accogliere le richieste del Governo, risultando accolti gli ordini del giorno G/564/2/5 (testo 2), G/564/3/5 (testo 2), G/564/4/5 (testo 2), G/564/6/5 (testo 2), G/564/7/5 (testo 2), G/564/9/5 (testo 2), G/564/13/5 (testo 2), G/564/14/5 (testo 2), G/564/15/5 (testo 2), G/564/16/5 (testo 2), G/564/17/5 (testo 2), G/564/19/5 (testo 2), G/564/20/5 (testo 2), G/564/21/5 (testo 2), G/564/22/5 (testo 2), G/564/25/5 (testo 2), G/564/26/5 (testo 2), G/564/27/5 (testo 2) e G/564/28/5 (testo 2), pubblicati in allegato.

L'ordine del giorno G/564/11/5 (testo 2), pubblicato in allegato, viene invece accolto come raccomandazione.

Sono altresì accolti come raccomandazione gli ordini del giorno G/564/1/5, G/564/8/5, G/564/10/5, G/564/12/5 e G/564/18/5.

Da ultimo, l'ordine del giorno G/564/5/5 viene posto ai voti e respinto dalla Commissione.

Il PRESIDENTE rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 12,55.

**ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI
AL DISEGNO DI LEGGE N. 564
(al testo del decreto-legge)**

G/564/2/5 (testo 2)

PAITA, GELMINI, FREGOLENT, VERSACE, SBROLLINI, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

premesso che

il provvedimento contiene numerose iniziative volte a semplificare la realizzazione delle opere pubbliche connesse al Pnrr e al Pnc;

il nostro paese è caratterizzato da una significativa disparità di genere che dovrebbe essere contrastata in ogni occasione e ambito;

il governo Draghi per esempio aveva introdotto a questo scopo il c.d. «bollino rosa», volto a certificare l'applicazione, da parte delle imprese, di politiche virtuose sul tema dell'equità, dell'inclusione e della parità salariale di genere;

tale disposizione riconosceva in capo a dette imprese specifiche premialità, volte stimolare le pari opportunità e il conseguimento dei fondamentali obiettivi di eguaglianza di genere, che rischia di essere neutralizzato per effetto dell'entrata in vigore del nuovo codice degli appalti.

Impegna il governo ad assumere iniziative volte a valutare la possibilità che, all'interno del nuovo codice degli appalti, venga prevista una riduzione della garanzia fideiussoria alle aziende in possesso della certificazione della parità di genere e sia previsto l'impegno per tutti gli operatori economici, nella fase di esecuzione del rapporto, di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione sociale per le persone con disabilità o svantaggiate nonché la possibilità per le stazioni appaltanti di inserire nei bandi di gara, come requisiti necessari o come ulteriori requisiti premiali dell'offerta, il raggiungimento dei predetti obiettivi, con particolare riguardo agli appalti la cui partecipazione o esecuzione è riservata a operatori economici il cui scopo principale è l'integrazione sociale e professionale delle predette persone.

G/564/3/5 (testo 2)

RUSSO, RAPANI, POGLIESE, SALLEMI, BUCALO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (A.S. 564)

premessso che:

l'articolo 10 del provvedimento in esame, al comma 2, modifica l'articolo 11, comma 1 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, chiarendo che il numero di 16.500 di addetti all'ufficio per il processo è riferito al contingente complessivo di personale che può essere assunto nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso diverse procedure di reclutamento (lett. a) e precisando, con riguardo agli addetti all'ufficio per il processo nell'ambito della giustizia amministrativa, che il numero dei posti non coperti attraverso la prima procedura di reclutamento espletata potrà essere oggetto di nuovi bandi di assunzione con la previsione di contratti a tempo determinato della durata massima di trentasei mesi e nel limite di spesa annuo fissato a legislazione vigente (lett. b);

considerato che:

l'Ufficio per il Processo, la struttura creata nell'ambito del PNRR per agevolare i magistrati nello smaltimento dell'arretrato, dovrebbe rappresentare la riforma più significativa per assicurare un salto di qualità nella *governance* del sistema giustizia;

in un momento storico in cui la giustizia, per diversi motivi, sta affrontando venti di crisi, crisi di fiducia per gli scandali degli ultimi anni e crisi legata alla fatica di far funzionare un sistema complesso, che con la sua pur cronica carenza di organico si fa da sempre carico delle istanze degli utenti, la riforma dell'ufficio del processo deve continuare ad essere supportata;

rilevato che:

oggi più che mai serve avere certezza che, esaurita la stagione del PNRR, si decida di mantenere in vita una struttura inserita nel sistema della Giustizia, passando ad assunzioni stabili e non solo a tempo determinato;

la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a indeterminato, con modalità e tempi che si dovrà valutare in ragione degli impegni con l'Unione Europea, ma anche utili ad evitare di disperdere importanti professionalità necessarie all'amministrazione giudiziaria, è indispensabile perché l'Ufficio per il Processo oggi non è più legato solo

allo smaltimento degli arretrati, ma dovrà servire a far funzionare al meglio la Giustizia, ben oltre i tempi del PNRR;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere ogni iniziativa di competenza, anche di carattere normativo, volta a prevedere che il personale assunto nell'amministrazione della giustizia ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113 possa accedere al beneficio dell'assunzione a tempo indeterminato, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni dell'amministrazione giudiziaria, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

G/564/4/5 (testo 2)

LOPREIATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, si è data concreta attuazione alla Missione M1C1- Capitale Umano e Ufficio per il processo del PNRR;

le finalità sono rinvenibili nell'aggressione all'arretrato civile e alle pendenze civili e penali; in relazione a ciò l'UPP costituisce un nuovo paradigma gestionale che ha trasformato gli uffici giudiziari in soggetti sperimentatori di nuove soluzioni organizzative;

considerato che:

il nuovo assetto di lavoro consente di superare l'isolamento professionale ed organizzativo del giudice, sperimentando il coordinamento di un lavoro di squadra;

nelle relazioni di apertura del nuovo anno giudiziario è stata più volte rimarcata ed evidenziata l'efficacia e la capacità dell'UPP di agevolare l'accelerazione dei processi civili e penali nonostante le carenze strutturali e di organico riscontrate su tutto il territorio nazionale;

considerato ancora che:

tali valutazioni positive sono riscontrabili anche da parte dell'Associazione Nazionale Magistrati la quale auspica che l'UPP si trasformi in una struttura professionale stabile con profili di competenza e specifica professionalità all'interno degli uffici giudiziari, in considerazione anche del fatto che l'attuale assetto dell'UPP, legato alla temporaneità dei propri dipendenti, richiede per ogni magistrato un dispendioso e ripetuto sforzo di formazione e organizzazione e disincentiva, piuttosto che il contrario, la permanenza e la crescita professionale degli addetti,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità di assicurare la copertura a tempo indeterminato di parte delle dotazioni organiche dell'UPP, nonché ad operare una politica di investimenti al fine di garantire una formazione adeguata alle diverse professionalità impegnate;

potenziare le dotazioni di mezzi e strumenti a disposizione degli uffici giudiziari; estendere lo strumento dell'UPP a tutti gli uffici giudiziari, ivi compresi quelli di procura;

intavolare con le sigle sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale un tavolo tecnico per la creazione di un'area del CCNL – Funzioni Centrali – dedicato agli addetti UPP attualmente inquadrati nell'Area III, F1, al fine di distinguere anche a livello contrattuale le diverse mansioni che i suddetti svolgono rispetto ai funzionari giudiziari.».

G/564/6/5 (testo 2)

LOREFICE, NATURALE, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 29 reca disposizioni finalizzate ad accelerare la realizzazione degli interventi urgenti volti a fronteggiare il rischio di alluvione e il rischio idrogeologico;

considerato che:

le acque sotterranee forniscono l'84% del fabbisogno idropotabile in Italia. Di questi il 48% viene estratto da pozzi e il 36% direttamente

da sorgenti. Inoltre, esse coprono una significativa parte delle esigenze agricole e industriali;

pur risentendo della diminuzione delle piogge, le acque sotterranee si rinnovano annualmente nel territorio italiano per circa 50 miliardi di metri cubi. Ovvero una quantità paragonabile all'acqua presente nel Lago di Garda, o a quella che mediamente il fiume Po scarica in Adriatico in un anno, riesce ad infiltrarsi nel sottosuolo del nostro Paese andando a costituire le acque sotterranee. A questa risorsa si aggiungono riserve profonde non completamente rinnovabili di volume ancora maggiore, nascoste nel sottosuolo delle nostre pianure e delle nostre montagne;

l'Italia, in virtù delle caratteristiche idrogeologiche del territorio, possiede quindi un'abbondanza tale di acque sotterranee da rappresentare una risorsa economica inestimabile, anche per la sua ottima qualità naturale, rispetto a quella di corsi d'acqua e laghi, naturali e artificiali;

le acque sotterranee si raccolgono nei cosiddetti «Acquiferi» ed al loro interno si muovono con velocità molto più basse delle acque superficiali e questo fa sì che esse siano disponibili anche quando la ricarica dalle precipitazioni diminuisce o non c'è (come succede mediamente in molte parti dell'Italia meridionale in estate e come sta succedendo dalla scorsa estate anche in Italia settentrionale);

le azioni che bisognerebbe attivare e finanziare sono prima di tutto la conoscenza (laddove non già disponibile) dell'entità della risorsa e l'entità degli attuali utilizzi a qualsiasi scopo. Immediatamente seguita dal monitoraggio, ovvero il controllo tramite misurazioni, delle quantità in gioco e della qualità dell'acqua. Infatti, se da un lato le acque sotterranee possono fungere da serbatoio quotidiano o emergenziale, non è immaginabile che possano essere sfruttate all'infinito senza una valutazione globale che consenta di stabilire gli effetti sull'ambiente più in generale;

il territorio dell'Italia settentrionale e della Pianura Padana ospita corpi idrici sotterranei con potenzialità di utilizzo notevoli. Di particolare interesse sono soprattutto i corpi idrici dei contesti di alta e medio-alta pianura di Piemonte, Lombardia e Veneto, dove la favorevole presenza di elevati spessori di depositi sciolti con ottima conducibilità idraulica favorisce la presenza di ingenti volumi di acqua con buoni tassi di ricarica. Di minore estensione, ma con ubicazione strategica, sono gli acquiferi delle porzioni collinari e montane del territorio sudalpino e alpino che alimentano numerose sorgenti destinate a rifornire utenze locali che potrebbero essere ulteriormente attenzionate;

al contrario delle acque sotterranee, quelle superficiali che si vorrebbero sfruttare tramite invasi artificiali di medio o piccola estensione, non possono che essere alimentati da torrenti e fiumi che manifestano, ormai anche in aree insospettabili come il nordovest d'Italia, gravi siccità non solo estive.

La loro realizzazione che dovrebbe compensare la richiesta nei periodi di crisi finirebbe per acuire le condizioni di aridità a valle degli stessi e, se alimentati da corsi d'acqua loro stessi in crisi, non garantirebbero

bero le volumetrie di progetto. Gli invasi, inoltre, sono inevitabilmente più esposti e vulnerabili alle pressioni antropiche e all'inquinamento, rappresentando quindi risorse idriche di minore pregio;

ben altra cosa è la ricarica artificiale delle falde che, per semplificare, altro non sono che degli invasi sotterranei nei quali l'acqua, anziché essere stoccata in superficie, viene stoccata in sottterraneo con tutti i benefici che ne conseguono riguardo alla capacità di invaso, alla protezione dall'inquinamento ed alla capacità di autoregolazione;

il finanziamento per la conoscenza, il monitoraggio, lo sfruttamento e la gestione delle acque sotterranee può giovare sin da subito delle competenze degli idrogeologi presenti nelle Università, negli Enti Statali di Ricerca, negli Enti di Controllo e nel mondo professionale dei geologi e degli ingegneri. Questi possiedono e già mettono continuamente a disposizione gli strumenti tecnici e conoscitivi, anche innovativi, per individuare modalità di gestione efficaci e garantire l'uso sostenibile di questa risorsa, in grado, per sua natura, di mitigare i problemi contingenti creati dalla siccità e contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici. Queste condizioni favorevoli consentono di impostare un approccio culturale e operativo moderno che, come auspicato dal «Green Deal» e dagli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG), consente di adottare pratiche rispettose dell'ambiente anche in fase di emergenza, senza dover ricorrere alla massima intercettazione possibile dell'acqua defluente nei fiumi, peraltro non più attuabile soprattutto in Italia settentrionale,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, le opportune iniziative al fine di stanziare fondi per l'attuazione di un programma urgente di studi idrogeologici e di prelievo delle acque sotterranee tramite pozzi, in bacini più vulnerabili alla siccità, al fine di mitigarne i relativi effetti, soprattutto nel comparto agricolo.

G/564/7/5 (testo 2)

ALOISIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 30 del provvedimento in esame prevede che i comuni assegnatari delle risorse previste per le annualità 2023, 2024 e 2025, siano obbligati a concludere i lavori entro il 31 marzo 2026. L'articolo 30 consente inoltre ai comuni di proseguire, per quanto riguarda i contributi erogati nell'anno 2021, nel completamento delle opere affidate oltre i termini previsti, ma comunque non oltre la data del 31 gennaio 2023;

considerato che:

è ormai noto come diversi comuni incontrino notevoli difficoltà nel processo di attuazione di alcuni degli investimenti del piano nazionale di ripresa e resilienza;

in particolare i comuni di piccole dimensioni, specie quelli del meridione, stentano a presentare proposte ammissibili per i finanziamenti. Il modello adottato per la selezione dei progetti da finanziare è infatti un modello che privilegia la competizione tra i territori. Inoltre la complessità della documentazione da fornire e la quantità di passaggi burocratici cui adempiere finisce con lo scoraggiare gli enti locali meno esperti;

le ragioni di queste difficoltà sono molteplici ma sicuramente una delle cause principali risiede nella carenza di personale specializzato e di competenze adeguate;

è quindi necessario sostenere i comuni in maggiore difficoltà nell'attuazione degli obiettivi del PNRR al fine di evitare che rinuncino addirittura all'invio delle candidature, o che i progetti ammessi ai finanziamenti rischiano di non concludersi nei tempi previsti;

tale situazione rischia che il PNR, anziché ridurre i divari territoriali, contribuisca ad acuirli;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di integrare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica ed ove non già previsti, i siti web esistenti affinché sia resa disponibile la documentazione tecnica dei progetti ammessi e finanziati.

G/564/9/5 (testo 2)

CASTIELLO, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 46 reca misure di semplificazioni in materia di lavori di manutenzione ordinaria sui beni culturali e paesaggistici;

il Monte Gelbison, sito nel Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO), in provincia di Salerno, è per altezza il secondo monte della Campania, superando 1.700 metri di altitudine, e si caratterizza per ospitare una faggeta di cospicue dimensioni che costituisce mèta favorita da numerosi escursionisti. Sulla sommità è insediato il Santuario della Madonna del Monte Gelbison, ricadente nel territorio del comune di Novi Velia, destinatario di un flusso notevole di turisti provenienti da varie Regioni del Mezzogiorno, in particolare Campania, Basilicata e Calabria;

il Monte Gelbison, di cui non sono state sfruttate sinora le ricche potenzialità di attrattore turistico, ha tutti i requisiti per diventare un centro turistico-culturale di grande importanza e con forti capacità di attrazione, sia sotto il profilo del culto mariano e dell'attività escursionistica, sia sotto il profilo più strettamente storico-culturale, considerati i ritrovamenti archeologici di matrice enotria, greca e lucana che meritano di essere valorizzati assicurandone una confacente custodia e un'ideale visione, potenziandone la consistenza attraverso scavi diretti al ritrovamento di ulteriori reperti che testimoniano d'un luogo di culto di lunghissima frequentazione, sin dall'Età del Bronzo;

considerato che:

sotto il profilo della tutela ambientale e per una migliore fruizione turistica dell'area si rendono necessari interventi di manutenzione straordinaria dell'impianto di depurazione: infatti, con l'utilizzo di pompe elettromeccaniche alimentate energizzando l'impianto attraverso un cavidotto interrato, si otterrà un decisivo miglioramento ambientale, risolvendo e neutralizzando rumori ed emissioni moleste causati dai gruppi elettrogeni ora utilizzati;

detto intervento richiede un cavidotto interrato per circa 8 km di lunghezza e l'esecuzione di cabine di disconnessione interrate funzionali agli interventi di manutenzione della linea anch'essa interrata;

il cavidotto consentirà di fornire l'energia elettrica necessaria per l'operatività delle quattro strutture ricettive esistenti sulla sommità del Monte, attualmente funzionanti solo nelle ore diurne nonché degli edifici di culto presenti con relative pertinenze e del piazzale che potranno essere utilizzate per varie manifestazioni;

valutato infine che:

l'implementazione del sistema energetico garantirebbe, inoltre, l'opportunità di munire la strada che collega il comune di Novi Velia al Monte, che ne è attualmente sprovvista, di una rete di pubblica illuminazione;

in considerazione dell'alto pregio storico, culturale e ambientale che contraddistingue il Monte Gelbison, la possibilità di utilizzo dell'ener-

gia elettrica anche in orario notturno permetterebbe di attivare le strutture ricettive implementando il turismo e assicurando uno sviluppo dell'occupazione locale;

per la realizzazione dell'intervento *de quo* si rende necessario un finanziamento straordinario di circa 1 milione di euro come documentato dal progetto approvato dal Comune di Novi Velia con Delibera n. 18 del 05/02/2019,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di implementare, compatibilmente coi vincoli di finanza pubblica, le infrastrutture energetiche del Monte Gelbison, sito all'interno del Parco nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni (Sito UNESCO).

G/564/11/5 (testo 2)

Sabrina LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 47, comma 1, del provvedimento in esame, prevedendo una disciplina di semplificazione in materia di energie rinnovabili per cui, l'installazione di impianti fotovoltaici in cave o lotti o porzioni di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento è considerata attività di manutenzione ordinaria e non è subordinata all'acquisizione di permessi, autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati, rischia di autorizzare la l'installazione degli impianti medesimi in aree che, seppur formalmente non siano adibite ad ulteriore sfruttamento, potrebbero risultare potenzialmente interessate da attività di interesse pubblico;

considerato che:

il Comune di Domus de Maria ha manifestato l'intenzione di avviare l'iter per l'istituzione di un'area marina protetta nel proprio Comune, con nota prot. 6506 del 11 luglio 2012, ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che individua nel territorio un'area marina di «REPERIMENTO» denominata «Capo Spartivento – Capo Teulada» e il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza energetica ha avviato l'iter ai fini dell'istituzione dell'area marina medesima;

successivamente ad un'istruttoria tecnica, con l'articolo 1, comma 1112, lettera *b*), punto n.2, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'area di interesse per l'istituzione della nuova area marina è stata ristretta al solo Comune di Domus del Maria. Contestualmente, la Regione Autonoma Sardegna ha partecipato attivamente alle fasi dell'iter istitutivo, condividendo la proposta di perimetrazione avanzata dal Comune medesimo;

ai fini dell'istituzione della suddetta area marina protetta, con decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 18 della legge dicembre 1991, n. 294 è richiesto che sulla questione si esprima la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 77, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La Conferenza Unificata, nella seduta svoltasi il 5 novembre 2020, ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze il 13 ottobre 2020 (nota prot. N. 18618);

valutato che:

non appare vi siano motivi di sostanza ostativi all'adozione del suddetto decreto ministeriale che sarebbe opportuno, al fine di garantire una piena e celere tutela dell'area marina, nonché delle aree contigue alla medesima, da pregiudizi, diretti o indiretti, che possano sorgere a seguito dell'installazione di impianti fotovoltaici;

impegna il Governo:

ad adottare il decreto istitutivo dell'area marina di «Capo Spartivento».

G/564/13/5 (testo 2)

DREOSTO, Claudio BORGHI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premessi che:

l'avviso pubblico del Ministero della transizione ecologica del 28 luglio 2022, n. 94 è finalizzato alla selezione di proposte progettuali per lo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento da finanziare nell'ambito del PNRR, Missione 2 «Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica», Compo-

nente 3 «Efficienza Energetica e Riquilificazione degli Edifici», Investimento 3.1 «Sviluppo di sistemi di teleriscaldamento»;

le risorse disponibili per il finanziamento dei progetti ammontano complessivamente ad Euro 200.000.000 a valere sulle risorse a disposizione per l'attuazione della Missione 2, Componente 3, Investimento 3.1 del PNRR. 2, ripartite in 50 milioni di euro destinati esclusivamente a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di piccole dimensioni, ossia progetti che prevedono un investimento complessivo inferiore a 10 milioni di euro, e 150 milioni di euro sono destinati a sistemi di teleriscaldamento e/o teleraffrescamento efficiente di qualunque dimensione;

l'investimento ha l'obiettivo di realizzare entro il 2026 nuove reti per il teleriscaldamento o ampliare quelle esistenti al fine di raggiungere un risparmio annuo di 20.000 *tep* di energia primaria non rinnovabile, rappresentando un importante passo verso la riduzione dei consumi connessi alla produzione di calore ed energia frigorifera per la climatizzazione degli edifici;

in relazione al suddetto avviso pubblico, il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ha approvato le graduatorie che individuano nell'Allegato 1 i progetti ammessi a finanziamento e nell'Allegato 2 i progetti ammessi ma non finanziabili, che non trovano capienza nelle risorse disponibili, mentre nell'Allegato 3 i progetti non ammissibili;

numerose sono le aziende che hanno partecipato al bando PNRR su teleriscaldamento a biomassa, anche per riqualificare ed efficientare gli impianti già in funzione, ma un numero piuttosto elevato, pure essendo ammessi al finanziamento, non rientrano tra i progetti finanziabili per mancanza di risorse;

i 200 milioni di fondi stanziati si sono rivelati quindi insufficienti per finanziare le richieste pervenute, in particolare per il comparto teleriscaldamento di aziende di ridotte dimensioni, quali quelle ricadenti in regioni piccole;

tali progetti rappresentano un'opportunità unica soprattutto per i territori di montagna, che consentirebbero di avviare investimenti importanti sul territorio e quindi migliorare e far crescere aziende a beneficio della transizione ecologica e la valorizzazione della filiera bosco-legno-energia,

impegna il Governo a:

valutare l'opportunità, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, di intraprendere ogni iniziativa utile allo sviluppo di sistemi di teleriscaldamento

G/564/14/5 (testo 2)

Sabrina LICHERI, SIRONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premessi che:

l'articolo 49, comma 4, del provvedimento in esame, dispone un'estensione del sostegno alla liquidità dell'impresa Sider Alloys S.p.A., relativamente allo stabilimento di Portovesme-Portoscuso, tramite l'applicazione delle garanzie prestate dalla società SACE S.p.A. di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, al fine di rispondere alle eccezionali criticità riguardanti le condizioni di approvvigionamento energetico e del rilevante impatto produttivo della medesima impresa;

considerato che:

l'area di crisi complessa all'interno della quale sorge il predetto impianto produttivo ospita altresì i siti produttivi della società Portovesme S.r.l, la quale rientra nelle fattispecie delle crisi d'impresa di rilievo nazionale ai sensi della direttiva ministeriale per la gestione delle crisi d'impresa del 14 ottobre 2021 in quanto, oltre a contare circa 1500 addetti escluso l'indotto, risulta tra le imprese di rilevante interesse nazionale poiché unica produttrice nazionale di zinco e piombo primari. Tuttavia, benché sia stato convocato in data 3 marzo 2023 un tavolo della Struttura di crisi d'impresa presso il Ministero delle imprese e del Made in Italy, questo non ha condotto ad alcuna soluzione concreta;

a seguito della scadenza della data utile entro cui presentare soluzioni tecnico-giuridiche per interrompere la procedura di fermata dell'80% delle attività della società, si è determinata la chiusura di interi reparti e dell'impianto di raffinazione di San Gavino Monreale. Nonostante il sito sia stato individuato tra quelli facenti parte delle imprese di interesse strategico nazionale, il Governo e la Regione Autonoma della Sardegna, non sono state in grado di fornire garanzie circa il proseguimento della produzione, ponendo a rischio l'approvvigionamento nazionale di zinco e piombo;

valutato che:

a quanto sopra descritto, si aggiunge il fatto che circa 1500 dipendenti rischiano di entrare nel regime di cassa integrazione, per 60 dipendenti sono previste le procedure di licenziamento, mentre per i 600 lavoratori dell'indotto il rischio concreto è quello della disoccupazione;

il suddetto scenario occupazionale, collocato nella provincia del Sulcis Iglesias, definita tra le più povere d'Italia, oltre che costituire un danno economico e un pregiudizio alla sicurezza nazionale in relazione alla mancata produzione interna di zinco e piombo, aggraverebbe ulteriormente le condizioni di un territorio già particolarmente fragile rendendo molto improbabile la possibilità di invertire la tendenza decennale al calo produttivo e demografico;

impegna il Governo:

ad attivarsi, anche mediante interventi di carattere normativo, al fine di individuare soluzioni di breve e lungo periodo per garantire la ripresa degli impianti produttivi della società Portovesme S.r.l.

G/564/15/5 (testo 2)

GERMANÀ, Claudio BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante «Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»;

premesso che:

all'articolo 53, per assicurare il completamento degli interventi infrastrutturali con un maggior livello di avanzamento, il Dipartimento per le politiche di coesione individua gli interventi ai quali assegnare le risorse necessarie per il completamento di detti interventi, a valere sulle risorse disponibili del Fondo sviluppo e coesione, programmazione 2021-2027;

seguendo la stessa logica, cioè quella di consentire la maggiore efficacia possibile agli interventi di coesione, il decreto 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, aveva stanziato 905 milioni di euro complessivi per lo scorrimento della graduatoria del bando di rigenerazione urbana, finanziando anche le opere ammissibili, ma non finanziate dal bando stesso;

considerato che:

parimenti, data l'importanza degli investimenti in materia di sviluppo di progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti, finanziati dal medesimo Fondo sviluppo e coesione, si ritiene fondamentale consentire a tutti i sog-

getti partecipanti al relativo bando di vedere finanziate le proposte presentate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di intraprendere, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile a completare lo scorrimento della graduatoria relativa al bando per la realizzazione dei progetti di ricerca, sperimentazioni e trasferimento tecnologico finalizzato allo sviluppo di prodotti, processi, servizi e modelli di business ed organizzativi relativi alle tecnologie emergenti.

G/564/16/5 (testo 2)

VERSACE, FREGOLENT, LOMBARDO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

Premesso che

l'aumento dei costi dell'energia elettrica rappresenta un grave problema non solo per le famiglie e le imprese, ma anche per tutte le pubbliche amministrazioni;

in particolare, gli ospedali del servizio sanitario nazionale sono strutture ad alto consumo di energia in ragione delle esigenze di riscaldamento e di illuminazione dei locali e del funzionamento dei macchinari ivi impiegati;

le aziende sanitarie devono sostenere questi extra costi che si sommano alle numerose ricadute negative dovute a altri rincari dovuti alla spinta inflazionistica e le regioni si trovano dunque in particolare difficoltà

impegna il governo

a valutare l'opportunità di incrementare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, i trasferimenti alle regioni destinati a questo settore in misura almeno pari all'inflazione, che ammonta a circa il 10 per cento.

G/564/17/5 (testo 2)

BIANCOFIORE

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune, in relazione all'art. 17 e alle missioni previste dal PNRR nell'ambito della sanità pubblica

Premesso che

– tra le missioni generali del PNRR c'è la quella volta alla realizzazione di una rete ospedaliera sicura, capace di rispondere alle emergenze e tecnologicamente avanzata per tutti i cittadini nelle diverse aree geografiche del paese;

l'efficacia, l'appropriatezza e l'affidabilità dei dispositivi di protezione individuale (DPI), quali le semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie, sono elementi essenziali per la qualità delle cure e per la prevenzione del contagio soprattutto in ambienti protetti e sensibili, rappresentando in definitiva un importante presidio per arginare lo sviluppo e l'incremento di epidemie;

numerosi studi, recepiti in plurimi documenti di indirizzo elaborati dagli Organismi istituzionali di riferimento in materia, tra i quali in particolare si ricorda l'ISPESL e più di recente l'INAIL (si veda: R. LOMBARDI, A. LEDDA, P. TOMAO, N. VONESCH, A. CARDUCCI, M. CLEMENTI, D. D'ALESSANDRO, S. SERNIA, M. TRIASSI, *Misure di sicurezza per gli agenti infettivi del Gruppo III nelle attività sanitarie*, ed. ottobre 2020, consultabile e scaricabile liberamente dal sito internet dell'Istituto – all.to 1) e lo stesso Ministero della Salute (si veda: *Documento tecnico sulle Misure di Protezione per la tutela della Salute nelle operazioni di trasporto e gestione extra ospedaliera di pazienti infetti o potenzialmente infetti da agenti biologici di Classe III e IV*; prot.: 35824 del 07/12/2015 consultabile al medesimo sito internet – all.to 2), hanno indicato le caratteristiche minime di tutela che i vari dispositivi di protezione individuale devono garantire;

l'importanza e l'efficacia in particolare delle suddette semimaschere filtranti, quali DPI, come anche dichiarato di recente dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, è ormai acclarata e accertata alla luce dei risultati delle ricerche cliniche che costantemente vengono effettuate in tutto il mondo e che permettono di comprendere sempre più chiaramente come si diffondono e come si prevencono le malattie infettive causate da agenti biologici patogeni;

le consolidate evidenze sperimentali e le raccomandazioni contenute nelle linee guida nazionali e internazionali circa l'utilizzo dei DPI va-

lorizzano il ruolo e la funzione del monitoraggio sugli strumenti protettivi utilizzati negli ambienti ove si può concretizzare il rischio di contagio;

preso atto che

il legislatore in un'ottica di tutela della sicurezza e della salute del lavoratore ha individuato il datore di lavoro quale soggetto onerato del reperimento e della fornitura dei migliori prodotti disponibili sul mercato per garantire la sicurezza dei lavoratori;

gli interventi di protezione sia di tipo collettivo che individuale, per un'appropriata e reale salvaguardia del lavoratore, devono essere realizzati e selezionati in funzione delle specifiche tecniche, dei requisiti ed in relazione alle proprietà peculiari degli agenti biologici connessi con l'ambiente o con il posto di lavoro che si identificano come sorgenti di rischio;

è purtroppo largamente diffuso nello svolgimento delle attività nelle quali è necessaria la protezione da agenti infettivi il mancato rispetto di tali indicazioni degli Organismi finalizzate a garantire la migliore tutela della salute e prevenire per quanto possibile la diffusione di patologie infettive che incidono pesantemente anche sulla crescita della spesa pubblica, anche per le inadempienze ai disposti legislativi che si possono tradurre in contenziosi con elevati risarcimenti di danni, impegnando tra l'altro notevolmente il sistema socio sanitario e assistenziale;

frequentemente la disponibilità dei dispositivi di protezione destinati ai soggetti che sono tenuti a indossarli non tiene adeguatamente in considerazione le caratteristiche di protezione che tali dispositivi devono possedere in relazione alla valutazione del rischio biologico;

ritenuto che

è assolutamente prioritario dare diffusione alle informazioni sulle *best practices*, sulle migliori tecniche, sui migliori dispositivi di protezione e sulla normativa che ne impone l'utilizzo promuovendo anche a livello territoriale, nel rispetto del principio di sussidiarietà e leale collaborazione, attività di formazione come previsto altresì dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);

considerato che

il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) adottato a livello nazionale (Decreto legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito in Legge n. 79 del 28/06/2022), all'art. 20 «*Misure per il contrasto del fenomeno antinfortunistico nell'esecuzione del Piano di ripresa e resilienza e per il miglioramento degli standard di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro*» vuole promuovere la diffusione delle conoscenze, della formazione e dei controlli al fine di garantire il rispetto della legislazione anche in relazione alle più recenti disposizioni legislative;

in alcuni settori particolarmente sensibili, quali quelli a maggior rischio di esposizione ad agenti patogeni (i.e. ospedali, residenze per anziani, strutture di degenza, strutture per la riabilitazione, *et alia*) si rende

necessario il ricorso a semimaschere filtranti per la protezione delle vie respiratorie più sicure, quali le maschere semifacciali certificate per la protezione da agenti biologici e realizzate conformi alla norma EN149 come FFP3;

in più di un'occasione, specie nelle strutture sanitarie e sociosanitarie, si è assistito a una totale o quanto meno grave carenza di dispositivi di protezione individuale idonei a prevenire contagi o comunque l'esposizione diretta agli agenti biologici;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di introdurre la dotazione di una scorta minima di magazzino di dispositivi di protezione per le strutture sanitarie e sociosanitarie, così come per ogni altro datore di lavoro esposto al rischio, per un periodo congruo.

G/564/19/5 (testo 2)

DE POLI

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

considerato

che la Legge 26 maggio 2016 n. 89, che converte in legge, con modificazioni, il decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, individua nella laurea triennale il titolo di studio esclusivo e necessario ai fini dell'accesso agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di Perito Industriale;

che sebbene la professione di Perito Industriale sia annoverata tra le professioni elencate all'art. 55 del decreto del presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, che non rientrano tra quelle di cui all'articolo 4 comma 3 del medesimo regolamento, non essendo ripartita in sezioni A e B, è avvertita la necessità di uniformare e semplificare le procedure elettorali per tutte le professioni il cui accesso esclusivo sia individuato nella laurea, ovvero nel percorso accademico post-secondario superiore, di durata almeno triennale;

che la scelta del Legislatore di consentire l'accesso alla professione di Perito Industriale esclusivamente a coloro che abbiano conseguito la laurea triennale, di cui all'art. 55, comma 2, lett. d) del D.P.R. n. 328/2001, rende necessario procedere al riordino anche del sistema elettorale del di Perito Industriale – tutt'ora ancorato alle disposizioni generali di

cui al decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382 – uniformandolo alle professioni ordinistiche il cui accesso è consentito esclusivamente con il titolo di laurea;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative di competenza al fine di modificare il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, recante «Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali», ricomprendendo anche la professione di Perito Industriale.

G/564/20/5 (testo 2)

BUCALO, IANNONE, LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Il Senato,

in sede di esame del Disegno di Legge di Conversione del D.L. 24 febbraio 2023 n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

premessi che:

La riforma degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS), i cui parametri sono stati definiti nel decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 200, è uno degli obiettivi della Missione 6-Componente 2 del PNRR;

considerato che:

l'Art.1, commi 422-434 della legge 205/2017, ha istituito un contratto a tempo determinato di 5+5 anni per il personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e Istituti zooprofilattici sperimentali (IZS) che afferiscono al Ministero della Salute;

l'Art. 10 comma 1 del decreto legislativo 200/2022 detta le disposizioni anche al fine dell'eventuale inquadramento a tempo indeterminato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale del personale della ricerca sanitaria di IRCCS pubblici e IZS, come definito dalla legge 205/2017;

la Conferenza stato-regioni nella valutazione della Riforma degli IRCCS (Repertorio atti n. 255/CSR del 7 dicembre 2022) ha specificato che la richiesta di assunzioni di personale della ricerca sanitaria deve essere esclusa dalla determinazione del limite di spesa per il personale previsto dall'art 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n.35, convertito con modificazione dalla legge 25 giugno 2019, n.60;

la prima applicazione nel 2020 dell'art. 1, comma 432 della legge 205/2017 ha riguardato personale che già nel 2020 possedeva i requisiti

temporali richiesti per la stabilizzazione dall'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (decreto Madia);

il personale assunto in fase di prima applicazione della legge 205/2017, rimasto attualmente a lavorare in IRCCS e IZS è di circa 1000-1100 unità per un costo totale che si aggira sui 45-50 milioni € l'anno;

l'art. 1 comma 424, della legge 205/2017, ha previsto uno stanziamento pari ad euro 90 milioni annui (a decorrere dal 2021), per la copertura dei contratti del CCNL Comparto Sanità Sezione Ricerca Sanitaria;

considerato inoltre che:

negli IRCCS pubblici e IZS è in atto la fuga del personale di ricerca sanitaria, dimostrata dalla fuoriuscita tra il 2020 e il 2022 di almeno il 30% di assunti in fase di prima applicazione della legge 205/2017;

la possibilità di assumere, stabilizzare e inquadrare adeguatamente il personale della ricerca sanitaria risulta indispensabile per la competitività degli IRCCS a livello nazionale e internazionale e per attrarre le menti più brillanti nel circuito di ricerca;

impegna il Governo ad adottare nel prossimo provvedimento utile:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare, d'intesa con le regioni, la valorizzazione e la stabilizzazione del personale della ricerca sanitaria degli IRCCS di diritto pubblico e degli Istituti zooprofilattici sperimentali.

G/564/21/5 (testo 2)

MAGNI, DE CRISTOFARO, CUCCHI, AURORA FLORIDIA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune»,

premessi che:

il disegno di legge in esame all'articolo 1 intitolato «Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche amministrazioni titolari degli interventi PNRR» al fine di migliorare e rendere più efficiente il coordinamento delle attività di gestione, nonché di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di titolarità delle amministrazioni centrali, acconsente, senza nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali già assegnate, alla riorganizza-

zione della struttura di livello dirigenziale generale ovvero dell'unità di missione di livello dirigenziale generale preposta allo svolgimento delle attività previste dal successivo articolo 8, anche mediante il trasferimento delle funzioni e delle attività personale delle pubbliche amministrazioni;

il provvedimento riconosce la necessità di una generale riorganizzazione delle strutture amministrative al fine di ottimizzarne l'efficienza in funzione del completamento dei progetti a valere sul PNRR;

con il dichiarato fine di superare il precariato nelle PP.AA. era stato introdotto l'articolo 20 del decreto legislativo n. 75 del 2017 che, prevedeva la facoltà limitata in un triennio, per le amministrazioni, di procedere alla stabilizzazione del personale non dirigenziale che possedesse determinati requisiti consentendo allo stesso tempo, alle amministrazioni interessate di bandire procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al 50 per cento dei posti disponibili, per l'assunzione a tempo indeterminato di personale non dirigenziale in possesso di determinati requisiti;

lo strumento così individuato non ha risolto definitivamente il problema del precariato nelle pubbliche amministrazioni né quello correlato, della pubblicazione di nuovi concorsi per posizioni occupate dai lavoratori e dalle lavoratrici precarie, e in taluni casi del mancato scorrimento delle graduatorie di idonei;

nel contesto attuale sarebbe importante permettere alle amministrazioni pubbliche di poter continuare le azioni virtuose intraprese per contrastare il precariato e procedere alle stabilizzazioni del personale che ha già contribuito negli anni con le loro competenze e professionalità a sostenere l'azione della PA e rafforzare i servizi pubblici, anche in considerazione della mole di investimenti collegati alle risorse del PNRR, del Fondo Complementare e della programmazione europea 21-27, nonché alla luce delle gravi carenze di organico che interessano trasversalmente molte amministrazioni pubbliche;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile alla stabilizzazione del personale assunto con contratto a tempo determinato e impegnato a diverso titolo nei progetti legati al PNRR.

G/564/22/5 (testo 2)

SIGISMONDI, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

Il Senato, in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli inve-

stimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune,

premesso che

da più parti è stata evidenziata la necessità che i tribunali soppressi a decorrere dal 1° gennaio 2025 ai sensi degli articoli 1, 2 e 11, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, continuino ad operare muniti della dotazione di personale necessaria ad assicurarne l'efficiente operatività;

impegna il Governo a valutare, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica, di ricostituire le piante organiche del personale amministrativo dei suddetti tribunali.

G/564/25/5 (testo 2)

PUCCIARELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune (AS 564),

premesso che:

l'articolo 7 del decreto-legge in esame reca Disposizioni in materia di attuazione e monitoraggio degli interventi PNC;

un sistema marittimo-portuale e logistico è vincente se, oltre al porto, anche tutti gli altri elementi della catena sono competitivi, a cominciare da tutte le navi, dalle imprese di navigazione e dagli equipaggi;

perché l'Italia resti competitiva rispetto agli altri Paesi, è fondamentale che le Istituzioni sostengano gli sforzi per la decarbonizzazione del settore creando condizioni opportune per sviluppare carburanti alternativi, sicuri e utilizzabili su larga scala, e sostenendo il processo di transizione di tutte le navi, semplificando e ampliando l'utilizzo del Fondo complementare per il rinnovo e refitting della flotta mercantile anche alle navi da crociera;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile al rinnovo e refitting di flotte navali adibite ad attività crocieristica.

G/564/26/5 (testo 2)

TOSATO, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

impegna il Governo:

a valutare di dare attuazione, nel primo provvedimento utile, a quanto previsto nell'emendamento.

G/564/27/5 (testo 2)

BERGESIO, BIZZOTTO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

premesso che l'articolo 47, del presente decreto-legge, favorisce la diffusione di impianti alimentati da fonti rinnovabili, anche nel settore agricolo;

osservato che l'aumento dei costi di funzionamento degli impianti a biogas, riscontrato lo scorso anno, ha messo in crisi l'attività di produzione di energia rinnovabile, a fronte di una tariffa onnicomprensiva rimasta invariata rispetto al variare dei costi di produzione;

alla luce della necessità di assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa utile ad assicurare liquidità alle imprese del settore agricolo e mitigare gli effetti dell'oscillazione dei prezzi dovuta alla crisi energetica conseguente al conflitto russo-ucraino.

G/564/28/5 (testo 2)

ROMEIO, MURELLI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune;

i termini per assumere le obbligazioni giuridicamente vincolanti (ogv) a gravare sui fondi FSC del settennato 2014-2020, per quanto riguarda il Piano Sviluppo e coesione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n.11, risultano non idonei;

numerosi soggetti beneficiari, principalmente comuni di piccole dimensioni o siti in zone a forte disagio socio-economico, hanno accumulato incolpevoli ritardi per l'espletamento delle procedure di gara propedeutiche all'assunzione delle dette obbligazioni;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica, ogni iniziativa finalizzata a consentire la realizzazione degli interventi inseriti nel Piano Sviluppo e Coesione della Presidenza del Consiglio – Dipartimento per lo Sport, di cui alla delibera CIPESS del 29 aprile 2021, n. 11.

Art. 6.**6.0.500/600**

IL RELATORE

All'emendamento 6.0.500, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-*bis* del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a."».

6.0.5000 (già 6.0.500 e sub 6.0.500/600)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Al comma 15, secondo periodo, dell'articolo 9-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché, per favorire l'introduzione del concordato preventivo e l'implementazione dell'adempimento collaborativo di cui al decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, le attività di progettazione, di sviluppo e di realizzazione dell'interoperabilità delle banche dati, relativamente agli aspetti metodologici, fermi restando il coordinamento e l'indirizzo da parte dell'Agenzia delle entrate e la cura dei connessi aspetti tecnologici da parte di Sogei s.p.a.".

2. All'articolo 49 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, dopo le parole "mediante la stipulazione di apposite convenzioni," aggiungere la parola: "anche";

b) al comma 8, dopo le parole: "commi 6 e 7", aggiungere le seguenti: ", nonché per le finalità di cui al comma 6 dell'articolo 7 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 29 luglio 2021, n. 108,"».

Art. 8.**8.78 (testo 2)**

MAZZELLA, SIRONI, CASTELLONE

Dopo il comma 13, aggiungere, in fine, il seguente:

«13-bis. Fino al 31 dicembre 2023, le procedure di cui all'articolo 145, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si applicano anche ai finanziamenti e contributi previsti per gli enti locali nell'ambito del Piano di ripresa e resilienza (PNRR). Dalle disposizioni di cui al presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

Art. 14.**14.31 (testo 2)**

LIRIS, IANNONE, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

1. *All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,»;*

2. *Dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:*

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse disponibili del Piano complementare l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del pnc medesimo specifici interventi, per i quali deve essere comunque assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC».

14.34 (testo 2)

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

1. *All'articolo 14, comma 4, primo periodo, le parole «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 3, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui agli articoli 1, 2, ad esclusione del comma 4, 5, 6, 8 e 13 del decreto – legge 16 luglio 2020, n. 76,»;*

2. dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:

«4-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 4, le disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 6, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, si applicano fino al 31 dicembre 2026. Con il decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 5 del medesimo articolo, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono essere individuate senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure di potenziamento dell'azione istruttoria dei Gruppi interforze antimafia istituiti presso le Prefetture nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4-ter. Ferma restando la somma complessivamente destinata a concorrere alla realizzazione del singolo programma, in caso di programmi finanziati sia con risorse del PNRR sia con risorse del PNC, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta dell'Amministrazione centrale titolare della misura PNRR, può essere disposta, nei limiti delle risorse disponibili del Piano complementare l'assegnazione di risorse al fine di porre ad esclusivo carico del pnc medesimo specifici interventi, per i quali deve essere comunque assicurato il rispetto del cronoprogramma finanziario e la coerenza con gli impegni assunti con la Commissione europea nel PNRR sull'incremento della capacità di spesa collegata all'attuazione degli interventi del PNC».

14.68 (testo 2)

GASPARRI, PAROLI, DAMIANI

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-ter. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019 della Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle Imprese e del Made in Italy le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023».

Art. 15.**15.2 (testo 2)**

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

All'articolo, apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3bis. L'Istituto per il credito sportivo, può proporre all'Agenzia del demanio di integrare, previa intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'elenco degli immobili di cui al comma 3 che possono essere oggetto degli interventi di recupero, ristrutturazione e rifunzionalizzazione a valere, anche parzialmente, delle risorse del PNRR, purché ne ricorrano le condizioni in termini di coerenza con gli obiettivi specifici e di conformità ai relativi principi di attuazione, con beni di proprietà del medesimo Istituto, destinati ad impianti sportivi, finalità istituzionali o strumentali. Per la quota, eventualmente, non coperta dalle risorse del PNRR, l'Istituto per il credito sportivo provvede al finanziamento degli interventi di cui al precedente periodo nell'ambito della propria autonomia finanziaria.».

b) *al comma 5, aggiungere infine i seguenti periodi:*

"Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A possono avvalersi, a titolo gratuito e senza ulteriori oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Istituto per il credito sportivo per l'individuazione degli immobili destinati alla realizzazione e valorizzazione di impianti sportivi, e per la valutazione della sostenibilità economica e finanziaria e della fattibilità tecnica ed economica dei progetti. Il Ministero della difesa e Difesa Servizi S.p.A. possono stipulare intese con l'Istituto per il credito sportivo per facilitare il cofinanziamento degli impianti sportivi da realizzare e valorizzare.";

c) *dopo il comma 5, inserire il seguente:*

"5-bis. Per le finalità di cui all'articolo 16, comma 1, in deroga ai requisiti di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, l'Agenzia del demanio può costituire comunità energetiche rinnovabili nazionali, in via prioritaria, con le Amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 2, comma 222, della legge 30 dicembre 2009, n. 191, nonché con le altre Pubbliche Amministrazioni Centrali e Locali, anche per impianti superiori a 1 MW, con facoltà di accedere ai regimi di sostegno del medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, disciplinando i relativi rapporti con i clienti finali nell'atto costitutivo della comunità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 20, comma 2, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34 e dall'articolo 10,

comma 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175."».

15.4 (testo 2)

LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO, SIGISMONDI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1 e fermo quanto previsto all'ultimo periodo del medesimo comma, l'Agenzia del demanio individua, sentiti gli enti locali competenti e di intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, gli immobili di proprietà dello Stato e di altri enti pubblici suscettibili di essere inseriti in operazioni di permuta, valorizzazione o dismissione che possano essere destinati ad alloggi universitari ed annesse strutture ovvero ad impianti sportivi oggetto di finanziamento, anche parziale, con le apposite risorse previste nell'ambito delle misure di cui al PNRR. Le operazioni di permuta di cui al presente comma sono realizzate senza conguagli in denaro a carico dello Stato e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

15.5 (testo 2)

MIELI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo, aggiungere in fine il seguente comma:

«5-bis. Al fine di raggiungere gli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, in considerazione del valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme, le Regioni e gli enti locali provvedono alla ricognizione degli immobili e impianti sportivi di loro proprietà che possono essere oggetto di interventi di recupero o ristrutturazione ovvero adibiti alle predette attività. La ricognizione è operata sulla base di criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa in Conferenza Unificata, in coerenza con il presente articolo, anche al fine di valorizzare le periferie urbane.».

Art. 18.**18.19 (testo 2)**

AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

18.20 (testo 2)

MINASI, Claudio BORGHI, DREOSTO

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. Al fine di consentire il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di trasformazione digitale di cui al regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 e garantire connettività a banda ultralarga nelle aree interne del Paese nelle more del completamento del "Piano Italia a 1 Giga", approvato dal Comitato interministeriale per la transizione digitale il 27 luglio 2021, gli operatori beneficiari della proroga di cui al comma 11 del de-

creto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, possono richiedere il mantenimento dei diritti d'uso delle frequenze nella banda 24,5-26,5 GHz fino al 31 dicembre 2026, previa presentazione di una apposita richiesta da avanzare ai sensi del comma 9 dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, entro il 31 luglio 2023. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 63 del decreto legislativo n. 259 del 2003, come modificato dal decreto legislativo n. 207 del 2021, la proroga dei diritti d'uso è soggetta al versamento di un contributo annuo determinato entro il 31 ottobre 2023 dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni in base al valore di base d'asta della banda 26 GHz di cui all'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 dell'11 luglio 2018, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici, in proporzione alla quantità di frequenze, alla popolazione coperta, alla durata del diritto d'uso, considerando, altresì, il progressivo spegnimento delle frequenze oggetto di proroga».

18.53 (testo 3) [id. a 14.68 (testo 2)]

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

«11-bis. Al fine di garantire il perseguimento del pubblico interesse alla tempestiva e corretta esecuzione del contratto, ai Piani Italia 1 Giga, Italia 5G backhauling ed Italia 5G densificazione si estende l'applicazione della previsione di cui all'articolo 35, comma 18 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

11-ter. Per consentire la rendicontazione del Grande progetto nazionale Banda ultra larga aree bianche, adottato con la decisione di esecuzione C(2019) 2652 final del 3 aprile 2019 della Commissione europea, sui programmi operativi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei per la programmazione 2014-2020, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato a concedere in favore del Ministero delle Imprese e del *Made in Italy* le anticipazioni di cui all'articolo 1, comma 243, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2023».

18.0.5000 (già 18.0.500 e sub 18.0.500/1)

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 18 inserire il seguente***«Art. 18-bis.***(Adeguamenti tecnologici per la gestione dell'identità digitale)*

1. Al fine di garantire il raggiungimento dei *target* previsti dalla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4 del PNRR, in sede di rinnovo degli accreditamenti da parte dell'AgID di cui all'articolo 64, comma 2-ter, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 i gestori di identità digitale garantiscono, oltre i servizi già erogati, la verifica dei dati mediante l'accesso all'Anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR), come previsto dal comma 3-ter del citato articolo 64, nonché gli adeguamenti tecnologici necessari ad assicurare l'innalzamento del livello dei servizi, della qualità, sicurezza e di interoperabilità degli stessi stabiliti dalle linee guida AgID. Ai fini dell'accreditamento e per l'assolvimento degli obblighi di cui al primo periodo e nelle more dell'incremento qualitativo del sistema di identità digitale, i gestori delle identità digitali stipulano apposita convenzione con AgID in cui sono definiti gli obblighi dei gestori, ivi compresi quelli previsti al primo periodo e a legislazione vigente, nonché i criteri e le modalità previsti per la verifica del conseguimento e del mantenimento degli obiettivi prestazionali stabiliti dalle norme vigenti, dalle convenzioni stesse e dalle Linee Guida AgID. La predetta convenzione disciplina, altresì, le modalità e il cronoprogramma di attuazione degli obblighi posti in capo ai gestori dell'identità digitale, le regole tecniche e le modalità di funzionamento dell'accesso ai servizi garantito tramite SPID, nonché la misura e le modalità di erogazione del finanziamento del progetto sulla base dei costi sostenuti, dell'adempimento degli obblighi convenzionali e del raggiungimento degli obiettivi prefissati, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, titolare del Sub-Investimento della missione di cui al primo periodo. La predetta struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale comunica con cadenza semestrale al Ministero dell'economia e delle finanze e all'Ispettorato generale per il PNRR, anche sulla base dei dati e delle informazioni ricavabili dai sistemi di monitoraggio, le risorse utilizzate, lo stato di attuazione degli interventi e gli obiettivi conseguiti.

2. Al raggiungimento degli obiettivi convenzionali prefissati in coerenza con il PNRR, monitorati e verificati per approvazione dall'Unità di missione PNRR presso il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi del comma 1, ai gestori dell'identità digitale è riconosciuto un contributo, nel limite massimo

di spesa di 40 milioni di euro. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero dell’Autorità politica delegata in materia di innovazione tecnologica, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con l’Autorità politica delegata per il PNRR, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è ripartito il contributo in proporzione al numero di identità digitali gestite da ciascun gestore, degli accessi ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni, delle verifiche dei dati in ANPR, tenuto conto dell’incremento delle identità digitali gestite e delle transizioni registrate, del grado di raggiungimento degli obiettivi convenzionali di cui al primo periodo, verificati per approvazione, e sono stabilite le modalità e il cronoprogramma di erogazione delle somme erogabili, nel limite di spesa sopra indicato, previo esito positivo delle verifiche sul rispetto delle convenzioni e degli obiettivi PNRR.

3. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, pari a 40 milioni, si provvede a valere sulle risorse assegnate alla Missione 1 Componente 1 Sub-Investimento 1.4.4. del PNRR, secondo le procedure previste per la gestione delle risorse del fondo *Next Generation EU Italia*».

Art. 31.

31.12 (testo 2)

LOTTO

Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

«6-bis. In occasione delle celebrazioni del Giubileo della Chiesa Cattolica per il 2025, il Commissario straordinario di cui al comma 2 adotta un Piano per la realizzazione di un progetto di cardio protezione di Roma Capitale che, al fine di consentire la riduzione del tempo di interventi dei casi di arresto cardiaco, prevede il posizionamento di totem con defibrillatori teleconnessi al numero 118, in relazione ai flussi dei fedeli del Giubileo, nei punti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a) e b), della legge 4 agosto 2021, n. 116.

6-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di posizionamento dei dispositivi di cui al comma 6-bis.

6-quater. Ai fini di cui al comma 6-bis è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per il 2024. Agli oneri di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».

Art. 45.**45.0.5 (testo 2)**

DREOSTO, Claudio BORGHI, BERGESIO

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:***«Art. 45-bis.***(Supporto del Gestore dei servizi energetici S.p.A. per l'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e per le funzioni del Comitato ETS)*

1. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, per l'espletamento di attività ad alto contenuto specialistico afferenti alla gestione degli interventi della Missione 2 del PNRR, può avvalersi del Gestore dei servizi energetici – GSE S.p.A. (GSE), mediante la sottoscrizione di appositi accordi, fermo restando il mantenimento, in capo al medesimo Ministero, di ogni responsabilità attuativa degli investimenti stessi nonché delle attività da svolgersi ai sensi dell'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. Alle attività previste dal presente comma si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 4, comma 6, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "*in house*" sono inserite le seguenti: ", del GSE"».

Art. 47.**47.87 (testo 2)**

Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 9, aggiungere i seguenti:

«9-bis. Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi previsti dall'investimento 3.1 della Missione 4, Componente 2, del PNRR, all'articolo 7 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano agli impianti la cui realizzazione è prevista in aree sulle quali insistono progetti di infrastrutture di ricerca indicate nella Tabella 7 del Piano nazionale Infrastrutture di Ricerca (PNIR) 2021-2027, finanziate in tutto o in parte con risorse statali o dell'Unione europea, che richiedano, ai fini della relativa realizzazione o del corretto funzionamento delle infrastrutture medesime, la preservazione ambientale delle aree medesime e dei territori circostanti, secondo criteri di prossimità, proporzionalità e precauzione."

9-ter. Le autorizzazioni relative agli impianti che insistono sulle aree di cui al comma 9-bis, capoverso comma 1-bis, già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono nulle e prive di efficacia.

9-quater. In relazione agli obiettivi di cui al comma 9-bis, alinea, al fine di consentire la realizzazione e il pieno funzionamento dell'infrastruttura di ricerca denominata "Einstein Telescope", inclusa nel Piano nazionale Infrastrutture di ricerca (PNIR) 2021-2027 tra quelle ad alta priorità e di categoria globale, e la cui collocazione sul territorio italiano è identificata come idonea nel *conceptual design study* finanziato nell'ambito del Settimo programma quadro di ricerca e innovazione (7° PQ) con *grant agreement* n. 211743, gli ulteriori titoli abilitativi, comunque denominati, all'esercizio delle attività economiche definite, in sede di prima applicazione, dall'Allegato 1, nell'ambito dei Comuni indicati, in sede di prima applicazione, nell'Allegato 2, sono rilasciati dalle amministrazioni competenti di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN).

9-quinquies. Le attività economiche ovvero i territori comunali di cui al comma 9-quater possono essere modificati, sulla base di esigenze oggettive connesse alla preservazione della piena funzionalità dell'infrastruttura di ricerca e alla riduzione delle potenziali interferenze con essa, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto, 1988, n. 400, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN)».

Conseguentemente, all'A.S. 564 sono aggiunti i seguenti allegati:

Allegato 1. Codici ATECO delle attività i cui titoli abilitativi, comunque denominati, sono rilasciati di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca, sentito l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN):

- B Estrazione di minerali da cave e miniere
- 23.5 Produzione di cemento, calce e gesso
- 23.6 Fabbricazione di prodotti in calcestruzzo, cemento e gesso
- 23.7 Taglio, modellatura e finitura di pietre
- 35.11 Produzione di energia elettrica
- 42.1 Costruzione di strade e ferrovie

Allegato 2. Comuni interessati:

Alà dei sardi
Benetutti
Bitti
Buddusò
Dorgali
Galtelli
Irgoli
Loculi
Lodè
Lula
Nule
Nuoro
Oliena
Onani
Orune
Osidda
Padru
Pattada
Siniscola
Torpé

Art. 48.**48.3 (testo 2) [id. a 48.4 (testo 2)]]**

MENNUNI, AMBROGIO, LIRIS, NOCCO

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e ammodernamento"».

48.4 (testo 2)

BIZZOTTO, BERGESIO, CANTALAMESSA, Claudio BORGHI, DREOSTO

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e ammodernamento"».

48.5 (testo 2)

DAMIANI, LOTTITO, PAROLI

*Apportare le seguenti modifiche:*a) *al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:*

«*e-bis*) ulteriori disposizioni di semplificazione per i cantieri di micro-dimensioni, per i quali è attesa una produzione di terre e rocce non superiore a 1.000 metri cubi»;

b) *dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. All'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo la parola "elettrificazione" inserire le seguenti: "e ammodernamento"».

Art. 50.**50.7 (testo 2) [id. a 50,8 (testo 2), 50.9 (testo 2) e 50.11 (testo 2)]**

IRTO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;

b) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.8 (testo 2)

POGLIESE, RUSSO, SALLEMI, BUCALO, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla lora naturale conclusione, se anteriore.»;

b) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente do-

tazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.9 (testo 2)

MISIANI, MANCA, LORENZIN, NICITA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

50.11 (testo 2)

CAMUSSO, ZAMPA, FURLAN, ZAMBITO, ROSSOMANDO, MANCA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 8, aggiungere in fine il seguente periodo:* «Limitatamente ai componenti del Nucleo di verifica e controllo addetti, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, allo svolgimento delle attività di controllo di programmi e progetti di investimento pubblici e di Autorità di Audit, gli incarichi sono mantenuti fino alla data di conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi in attuazione delle previsioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 10 ovvero fino alla loro naturale conclusione, se anteriore.»;

b) *dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Per le stesse finalità di cui al comma 17, le regioni, le province, le città metropolitane, gli enti locali, ivi comprese le unioni dei comuni assegnatarie del personale assunto con rapporto di lavoro subordinato ai sensi dell'articolo 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, mediante il concorso pubblico bandito ai sensi dell'articolo 1, comma 181, della medesima legge n. 178 del 2020, possono procedere, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, alla stabilizzazione, nei limiti dei posti disponibili della vigente dotazione organica, del medesimo personale che abbia prestato servizio per almeno ventiquattro mesi nella qualifica ricoperta, previo colloquio selettivo e all'esito della valutazione positiva dell'attività lavorativa svolta. Per le assunzioni di cui al presente comma, i ventiquattro mesi di servizio possono essere maturati anche computando i periodi di servizio svolti a tempo determinato presso amministrazioni diverse da quella che procede all'assunzione. Le assunzioni di personale di cui al presente articolo sono effettuate a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione disponibili a legislazione vigente all'atto della stabilizzazione.».

Art. 51.**51.0.500 (testo 2)**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo 51 , inserire il seguente:***«Art. 51-bis***(Disposizioni in materia di bilancio di genere e ambientale)*

1. A decorrere dall'anno 2023 (legge di bilancio per il triennio 2024-2026), il Ministro dell'economia e delle finanze trasmette alle Camere, entro 30 giorni dalla presentazione del disegno di legge di bilancio di cui all'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, appositi allegati conoscitivi nei quali, per il triennio di riferimento del disegno di legge di bilancio, è data evidenza delle spese:

a) relative alla promozione della parità di genere attraverso le politiche pubbliche;

b) aventi natura ambientale, riguardanti attività di protezione, conservazione, ripristino gestione e utilizzo sostenibile delle risorse e del patrimonio naturale.

2. Per le finalità di cui al presente articolo si applicano le procedure previste dagli articoli 36, comma 6 e 38-*septies*, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

Art. 52.**52.2 (testo 3) [id. a 52.10 (testo 2)]**

ZAMBITO, FRANCESCHELLI, PARRINI

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-*bis*. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c.

5-ter. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-quater è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

52.10 (testo 2)

GARAVAGLIA, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

Dopo il comma 5, inserire i seguenti:

«5-bis. Le azioni ordinarie della società Arexpo S.p.A., di proprietà del socio Regione Lombardia, sono convertite, previo adeguamento dello Statuto sociale, in azioni speciali privilegiate nella ripartizione degli utili ai sensi dell'art. 2350 c.c., secondo le modalità da stabilirsi da parte dell'assemblea straordinaria di modifica dello Statuto, in ragione dei benefici, in termini di minor oneri finanziari documentati, ascrivibili al contributo riconosciuto ad Arexpo S.p.A. ai sensi del comma 1, articolo 7, della legge regione Lombardia 8 agosto 2022, n. 17. Resta fermo il diritto di recesso degli altri soci da esercitarsi secondo le modalità di cui all'art. 2437 bis c.c.

5-ter. All'articolo 26, comma 6-ter, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "31 dicembre 2022" sono sostituite con le seguenti: "30 giugno 2023"; dopo le parole "30 giugno 2023", sono inserite le seguenti: ", nonché alle concessioni di lavori in cui è parte una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, stipulate in un termine compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023";

b) al secondo periodo, dopo le parole: "Per i citati appalti" sono inserite le seguenti: ", concessioni";

c) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di cui al comma 6-*quater* è ammesso fino al dieci per cento della sua capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli articoli 180 e 183 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole Eurostat ai fini dell'invarianza degli effetti della concessione sui saldi di finanza pubblica."».

Coord.1

I RELATORI

Al fine di rettificare sotto il profilo formale alcune disposizioni non correttamente formulate, apportare al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, le seguenti modificazioni.

All'articolo 1:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e dopo le parole: «medesimo articolo 8» sono inserite le seguenti: «del decreto-legge n. 77 del 2021» e, al secondo periodo, dopo la parola: «adottati» il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «lett. e)» sono sostituite dalle seguenti: «lettera e),»;

al comma 3, al primo periodo, le parole: «senza nuovi e maggiori oneri» sono sostituite dalle seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» e, al terzo periodo, dopo le parole: «del presente comma» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4:

alla lettera b), numero 2), capoverso 3-bis, al primo periodo, dopo la parola: «individuati» è inserito il segno di interpunzione: «,» e, al secondo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» è inserita la seguente: «del»;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: «e il Tavolo» sono sostituite dalle seguenti: «e del Tavolo»;

al numero 2.2), la parola: «sostituta» è sostituita dalla seguente: «sostituita»;

alla lettera e):

al capoverso 1, le parole: «oltre alle disposizioni di cui al comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero, due posti» sono sostituite dalle seguenti: «oltre a quanto previsto dal comma 2, sono istituite presso il medesimo Ministero due posizioni», le parole: «numero di posti» sono sostituite dalle seguenti: «numero di posizioni» e la parola: «assegnati» è sostituita dalla seguente: «assegnate»;

al capoverso 2, le parole: «gestione finanziaria e monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «sulla gestione finanziaria e sul monitoraggio» e dopo le parole: «di informazione,» è inserita la seguente: «di»;

al capoverso 2-bis, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2»;

alla lettera f):

al numero 1), le parole: «con amministrazioni pubbliche,» sono sostituite dalle seguenti: «con amministrazioni pubbliche e»;

al numero 4), capoverso 8-bis, dopo le parole: «titolari di interventi» è inserita la seguente: «del» e le parole: «dei controlli e della rendicontazione» sono sostituite dalle seguenti: «per la rendicontazione e il controllo»;

al comma 5, le parole: «Programma Fondi di riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

All'articolo 2:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «un coordinatore e» sono sostituite dalle seguenti: «un coordinatore,»;

alla lettera b), le parole: «e gli obiettivi e i traguardi» sono sostituite dalle seguenti: «rispetto agli obiettivi e ai traguardi»;

alla lettera e), dopo le parole: «di cui al citato» sono inserite le seguenti: «articolo 6 del»;

al comma 4, al secondo periodo, le parole: «di cui all'articolo 9» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 9» e, al quarto periodo, le parole: «personale di livello non dirigenziale» sono sostituite dalle seguenti: «personale non dirigenziale»;

al comma 5, la parola: «CCNL» è sostituita dalle seguenti: «contratto collettivo nazionale di lavoro del personale»;

al comma 6, le parole: «e non generali» sono sostituite dalle seguenti: «e non generale,»;

al comma 7, lettera b), dopo le parole: «Segreteria tecnica» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 77 del 2021».

All'articolo 3:

al comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, le parole: «In caso» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi» e le parole: «inerzia o difformità» sono sostituite dalle seguenti: «nell'inerzia o nella difformità»;

al numero 3), le parole: «terzo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo».

All'articolo 5:

al comma 1, le parole: «dei soggetti destinatari, aggiudicatari o altri» sono sostituite dalle seguenti: «dei soggetti destinatari o aggiudicatari o degli altri»;

al comma 2, le parole: «e del decreto legislativo» sono sostituite dalle seguenti: «e al codice di cui al decreto legislativo» e le parole: «valutazione, monitoraggio» sono sostituite dalle seguenti: «valutazione e monitoraggio»;

al comma 3, lettera b), le parole: «all'articolo 46, paragrafo 1» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 46»;

al comma 4, le parole: «e articolo 10» sono sostituite dalle seguenti: «e all'articolo 10»;

al comma 5, le parole: «legge 10 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «legge 1° luglio»;

al comma 7, dopo le parole: «assegnazione di incentivi» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 8, le parole: «regolamento UE 2016/679 e del decreto» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2016/679 e al codice di cui al decreto»;

alla rubrica, le parole: «e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «ed europee».

All'articolo 6:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «all'articolo 9» il segno di interpunzione: «,» è soppresso,

al capoverso 6, le parole: «il tempestivo avvio ed esecuzione» sono sostituite dalle seguenti: «l'avvio e l'esecuzione tempestivi» e le parole: «chiusura degli interventi."» sono sostituite dalle seguenti: «chiusura degli interventi".»;

alla rubrica, dopo le parole: «gestione finanziaria» sono inserite le seguenti: «delle risorse del».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, le parole: «che sia assicurato» sono sostituite dalle seguenti: «che siano assicurati».

All'articolo 8:

al comma 1, le parole: «ad essi assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «ad essi assegnate» e dopo le parole: «secondo periodo, del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al»;

al comma 2, le parole: «dei programmi e operativi complementari alla programmazioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «dei programmi operativi complementari alle programmazioni europee»;

al comma 3, dopo le parole: «di cui al comma 4» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 5, le parole: «di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3» e dopo le parole: «all'articolo 113 del» sono inserite le seguenti: «codice dei contratti pubblici, di cui al»;

al comma 7, le parole: «due posizioni di livello dirigenziale non generale» sono sostituite dalle seguenti: «due posizioni dirigenziali di livello non generale»;

al comma 8, dopo le parole: «All'articolo 54-quater» sono inserite le seguenti: «, comma 1,»;

al comma 10, dopo le parole: «del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità» e dopo le parole: «articolo 7» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 11, le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale».

All'articolo 9:

al comma 3, le parole: «dalle seguenti amministrazioni ed organismi» sono sostituite dalle seguenti: «da rappresentanti dei seguenti amministrazioni e organismi»;

al comma 6, le parole: «rimborsi spese» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

All'articolo 10:

al comma 1, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «Componente 1»;

alla rubrica, le parole: «Componente 2» sono sostituite dalle seguenti: «Componente 1».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «monitoraggio e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «il monitoraggio e il controllo», le parole: «della spesa» sono soppresse e le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000»;

al comma 2, le parole: «500 mila» sono sostituite dalla seguente: «500.000» e le parole: «stanziamento di fondo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «stanziamento del fondo speciale».

All'articolo 12:

al comma 1:

all'alinea, dopo le parole: «All'articolo 35-ter» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera a), le parole: «ivi comprese» sono sostituite dalle seguenti: «ivi compresi», le parole: «e riservatezza» sono sostituite dalle seguenti: «e la riservatezza», dopo le parole: «dell'articolo 46 del» sono inserite le seguenti: «testo unico di cui al» e dopo le parole: «dell'articolo 71 del» sono inserite le seguenti: «medesimo testo unico di cui al»;

al comma 2, le parole: «nella formulazione vigente alla data» sono sostituite dalle seguenti: «nel testo vigente prima della data».

All'articolo 14:

al comma 1:

alla lettera a), capoverso 3-bis, dopo le parole: «comma 3,» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

alla lettera b), capoverso 6-quinquies, alla parola: «provvedimenti» è premessa la seguente: «i» e le parole: «al comma 1 e sottoposti» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 1 sottoposti»;

alla lettera d):

al numero 1), le parole: «e delle infrastrutture» sono sostituite dalle seguenti: «, e alle infrastrutture»;

al numero 2), capoverso 5, dopo le parole: «quarto periodo» sono inserite le seguenti: «, del presente articolo»;

al numero 2), capoverso 5-ter, primo periodo, le parole: «, sono corredate» sono sostituite dalla seguente: «, corredate» e dopo le parole: «comma 5» sono aggiunte le seguenti: «del presente articolo»;

alla lettera e), numero 2), dopo le parole: «comma 5» è aggiunto il segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, dopo le parole: «medesimo decreto legislativo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

al comma 4, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A»;

al comma 9, capoverso 451-bis, le parole: «di 2.231.00 euro» sono sostituite dalle seguenti: «di 2.231.000 euro».

All'articolo 15:

al comma 1, le parole: «delle medesima Agenzia» sono sostituite dalle seguenti: «della medesima Agenzia»;

al comma 3, le parole: «per la realizzazione» sono sostituite dalle seguenti: «alla realizzazione»;

al comma 4, dopo le parole: «di competenza» è inserito il segno di interpunzione: «,», le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole di Eurostat» e le parole: «affidamento della progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «affidamento delle attività di progettazione»;

al comma 5, le parole: «Ministero della difesa individua» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministero della difesa individua» e le parole: «di Difesa Servizi S.p.A.» sono sostituite dalle seguenti: «della Difesa Servizi S.p.A.».

All'articolo 16:

al comma 1, al primo periodo, le parole: «dei beni statali» sono sostituite dalle seguenti: «i beni statali» e, al quarto periodo, le parole: «regole Eurostat» sono sostituite dalle seguenti: «regole di Eurostat» e le parole: «della progettazione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di progettazione»;

al comma 3, le parole: «energia rinnovabile» sono sostituite dalle seguenti: «energia da fonti rinnovabili».

All'articolo 17:

al comma 2, le parole: «da diritto» sono sostituite dalle seguenti: «di diritto»;

al comma 3, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A»;

al comma 4, le parole: «decreto del Ministero» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro»;

al comma 5, le parole: «da Consip S.p.A» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Consip S.p.A» e dopo la parola: «clinico-assistenziali"» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 18:

al comma 2, alinea, dopo le parole: «All'articolo 50-ter del» sono inserite le seguenti: «codice dell'amministrazione digitale, di cui al»;

al comma 3, al primo periodo, dopo le parole: «commi 6 e 7, del» sono inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al» e dopo le parole: «articolo 5, comma 3, del» sono inserite le seguenti: «codice della strada, di cui al» e, al secondo periodo, dopo le parole: «citato articolo 5, comma 3,» sono inserite le seguenti: «del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,» e le parole «che verranno dettagliate» sono sostituite dalle seguenti: «definite dettagliatamente»;

al comma 4, capoverso 5-quater, le parole: «i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti» sono sostituite dalle seguenti: «i certificati, gli attestati, i permessi, le concessioni, le autorizzazioni e gli atti» e le parole: «delle autorizzazioni» sono sostituite dalle seguenti: «alle autorizzazioni»;

al comma 5:

all'alinea, le parole: «Al decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Al codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto»;

al numero 2), le parole: «le amministrazioni, enti e gestori» sono sostituite dalle seguenti: «le amministrazioni, gli enti e i gestori» e le parole: «ivi incluse» sono sostituite dalle seguenti: «ivi inclusi»;

al comma 6, al primo periodo, dopo le parole: «articolo 44 del» sono inserite le seguenti: «codice di cui al» e dopo le parole: «94-bis del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al» e, al secondo periodo, dopo le parole: «lavori strutturali» il segno di interpunzione: «,» è soppresso, le parole: «articolo 83, del» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 83 del medesimo testo unico di cui al» e le parole: «tra progetto esecutivo» sono sostituite dalle seguenti: «tra il progetto esecutivo»;

al comma 7, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma», dopo le parole: «e 49 del» sono inserite le seguenti: «codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al» e dopo le parole: «lettera h), del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al»;

al comma 9, le parole: «decreto legislativo del 18 aprile» sono sostituite dalle seguenti: «decreto legislativo 18 aprile»;

al comma 11:

alla lettera a), alle parole: «secondo periodo,» è premessa la seguente: «al» e le parole: «secondo periodo e» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, e»;

alla lettera b), le parole: «secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo,».

All'articolo 19:

al comma 3, lettera b), capoverso 2-ter, le parole: «Capo dipartimento» sono sostituite dalle seguenti: «Capo del dipartimento».

All'articolo 20:

al comma 2, al secondo periodo, le parole: «nonché al personale» sono sostituite dalle seguenti: «nonché dal personale» e, al quarto periodo, le parole: «nonché a quelli previsti» sono sostituite dalle seguenti: «nonché quelli previsti»;

al comma 4, le parole: «decreto-legge 17 n. 50» sono sostituite dalle seguenti: «decreto-legge n. 50» e le parole: «segretaria tecnica» sono sostituite dalle seguenti: «Segreteria tecnica».

All'articolo 22:

al comma 1, la parola «Provveditori», ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente: «Provveditorati», le parole: «afferenti le attività e le funzioni» sono sostituite dalle seguenti: «afferenti alle attività e alle funzioni» e dopo le parole: «articolo 3 del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 2, dopo le parole: «comma 3, del» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al»;

al comma 5, le parole: «il predetto Corpo nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «il Corpo nazionale»;

al comma 6, le parole: «per l'anno 2030, euro» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno 2030 ed euro»;

All'articolo 23:

al comma 1, le parole: «come integrate dall'articolo» sono sostituite dalle seguenti: «come integrate ai sensi dell'articolo», le parole: «convertito in legge» sono sostituite dalla seguente: «convertito» e le parole: «Unità di missione del PNRR» sono sostituite dalle seguenti: «Unità di missione per il PNRR».

All'articolo 24:

al comma 2, capoverso 1-bis, le parole: «, i cui oneri sono posti» sono sostituite dalle seguenti: «; i relativi oneri sono posti»

al comma 3, alinea, le parole: «ove diversi» sono sostituite dalle seguenti: «ove diverse»;

al comma 5, le parole: «la spesa 4 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «la spesa di 4 milioni» e le parole: «3 aprile 2017» sono sostituite dalle seguenti: «13 aprile 2017»;

al comma 6, dopo le parole: «bando di gara» è inserito il segno di interpunzione: «,» e le parole: «tecnico organizzativi» sono sostituite dalla seguente: «tecnico-organizzativi».

All'articolo 25:

al comma 1, al capoverso 6, dopo le parole: «dirigenti di seconda fascia» è inserito il segno di interpunzione: «,».

All'articolo 26:

al comma 2, dopo le parole: «del beneficio» sono inserite le seguenti: «di cui al comma 1»;

al comma 3, le parole: «beneficio contributivo di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «beneficio di cui al comma 1»;

al comma 4, le parole: «Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021» sono sostituite dalle seguenti: «decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 6 agosto 2021,» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 24 settembre 2021»;

al comma 8, le parole: «le università statali, possono» sono sostituite dalle seguenti: «le università statali possono» e le parole: «all'un per cento» sono sostituite dalle seguenti: «all'1 per cento»;

al comma 9, le parole: «All'art. 12, del regio decreto» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 12 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto».

All'articolo 27:

al comma 2, dopo le parole: «consentire al medesimo» è inserita la seguente: «Ministero».

All'articolo 28:

alla rubrica, le parole: «housing universitario» sono sostituite dalle seguenti: «residenze e alloggi universitari».

All'articolo 29:

al comma 1, le parole: «disposizioni di leggi» sono sostituite dalle seguenti: «disposizioni di legge»;

al comma 2, le parole: «dalla legge, 27» sono sostituite dalle seguenti: «dalla legge 27»;

al comma 3, le parole: «dal commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «dai commi 1 e 2»;

al comma 4, le parole: «, ovunque presenti,» sono soppresse.

All'articolo 30:

al comma 1, lettera a), capoverso 139-quater, dopo le parole: «2024 e 2025», ovunque ricorrono, il segno di interpunzione: «,» è soppresso e le parole: «controllo e valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «il controllo e la valutazione».

All'articolo 31:

al comma 1, le parole da: «All'articolo 40» fino a: «n. 79» sono sostituite dalle seguenti: «All'articolo 1, comma 427, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234»;

al comma 2, le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti», le parole: «fattibilità tecnico-economica» sono sostituite dalle seguenti: «fattibilità tecnico-economica», le parole: «di messa in sicurezza di aree e di» sono sostituite dalle seguenti: «messa in sicurezza di aree e» e le parole: «del 2021per» sono sostituite dalle seguenti: «del 2021 per»;

al comma 3, le parole: «risorse idriche, alla» sono sostituite dalle seguenti: «risorse idriche e alla»;

al comma 4, le parole: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «comma 2» e le parole: «comma 421 e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «commi 421 e seguenti»;

al comma 6:

alla lettera a), le parole: «del suddetto articolo 1» sono sopresse e le parole: «all'articolo 1, comma 422, della legge 30 dicembre 2021, n. 234,» sono sostituite dalle seguenti: «al comma 422»;

alla lettera b):

al capoverso 425-bis:

all'alinea, le parole: «rinnovo armamento metropolitana» sono sostituite dalle seguenti: «del rinnovo dell'armamento della metropolitana» e dopo la parola: «registrato» sono inserite le seguenti: «alla Corte dei conti»;

alla lettera a), quinto periodo, le parole: «comma precedente» sono sostituite dalle seguenti: «terzo periodo»;

alla lettera c), le parole: «corredati dalla attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «corredati dell'attestazione» e le parole: «di cui all'articolo 13» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 13»;

alla lettera d), le parole: «32, della direttiva 26 febbraio 2014 n. 2014/24/UE» sono sostituite dalle seguenti: «32 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014» e le parole: «, rotazione, e selezionano» sono sostituite dalle seguenti: «e rotazione, e seleziona»;

al capoverso 425-ter, le parole: «in quanto compatibile» sono sostituite dalle seguenti: «in quanto compatibili».

All'articolo 33:

al comma 1:

alla lettera a):

al numero 3), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del presente decreto» e le parole: «secondo periodo.» sono sostituite dalle seguenti: «secondo periodo, del presente decreto»;

al numero 4), dopo le parole: «all'Allegato IV» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al numero 5), capoverso 5, dopo le parole: «comma 6» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al numero 6.4, le parole: «all'ottavo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al settimo periodo»;

al numero 7), capoverso 6-ter, le parole: «5 e 6."» sono sostituite dalle seguenti: «5 e 6";»;

alla lettera b), numero 1), dopo le parole: «è trasmesso» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla lettera c):

al numero 1), alle parole: «e il dirigente» è premesso il segno di interpunzione: «,»;

al numero 2), dopo le parole: «Ai componenti del Comitato speciale» sono inserite le seguenti: «è corrisposta» e dopo le parole: «agli altri componenti del Comitato speciale» sono inserite le seguenti: «sono corrisposti»;

al comma 5, al primo periodo, le parole: «primo e quinto periodo» sono sostituite dalle seguenti: «primo e quarto periodo» e, al terzo periodo, le parole: «rimborsi spesa» sono sostituite dalle seguenti: «rimborsi di spese».

All'articolo 34:

al comma 1:

all'alinea, le parole: «n 78» sono sostituite dalle seguenti: «n. 78»;

alla lettera b), le parole: «fermo restando» sono sostituite dalle seguenti: «ferma restando»;

al comma 3, alinea, dopo le parole: «All'articolo 1» il segno di interpunzione: «,» è soppresso;

alla rubrica, le parole: «nuovi sedi per esigenze connesse al PNRR e per il reperimento di nuovi sedi» sono sostituite dalle seguenti: «nuove sedi».

All'articolo 35:

al comma 1, lettera a), capoverso 4-bis, le parole: «assolvere gli obblighi» sono sostituite dalle seguenti: «assolvere agli obblighi»;

al comma 2, le parole: «dall'articolo 22 del Codice dell'amministrazione digitale, come modificato dal comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «dal comma 4-bis dell'articolo 22 del codice di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, introdotto dal comma 1 del presente articolo»;

al comma 3, alinea, dopo la parola: «transitorie» sono inserite le seguenti: «, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368,»;

al comma 4, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo».

All'articolo 36:

al comma 1, le parole: «specifiche tecniche del direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «specifiche tecniche adottate ai sensi del comma 4 dal direttore generale».

All'articolo 38:

al comma 1, dopo le parole: «comma 4, del» sono inserite le seguenti: «codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al»;

All'articolo 40:

al comma 1, lettera b), il segno di interpunzione: «;» è sostituito dal seguente: «.».

All'articolo 42:

al comma 1, le parole: «2 agosto 2022, n. 96,» sono sostituite dalle seguenti: «n. 96 del 2 agosto 2022».

All'articolo 45:

al comma 2, le parole: «risorse di cui al Fondo» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo»;

alla rubrica, le parole: «aste CO₂» sono sostituite dalle seguenti: «aste per le emissioni di CO₂».

All'articolo 46:

al comma 1, dopo le parole: «parte seconda del» sono inserite le seguenti: «codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al» e dopo le

parole: «lettera a), del» sono inserite le seguenti: «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al»;

al comma 5:

all'alinea, dopo la parola: «Al» sono inserite le seguenti: «codice di cui al»;

alla lettera a), la parola: «Ministero.» è sostituita dalle seguenti: «Ministero della cultura».

All'articolo 47:

al comma 1:

alla lettera b), capoverso Articolo 22-bis, comma 1, le parole: «acquisizione, permessi» sono sostituite dalle seguenti: «acquisizione di permessi»;

alla lettera c), le parole: «le associazioni» sono sostituite dalla seguente: «associazioni»;

al comma 4, le parole: «2 marzo 2011» sono sostituite dalle seguenti: «3 marzo 2011»;

al comma 6, le parole: «di installazione.»» sono sostituite dalle seguenti: «di installazione".»;

al comma 8, dopo le parole: «del medesimo decreto» sono inserite le seguenti: « legislativo n. 152 del 2006»;

al comma 9, le parole: «impianti tecnologiche» sono sostituite dalle seguenti: «impianti tecnologici»;

al comma 10, le parole: «in deroga, ai requisiti di cui al comma 2, lettere a) e b)» sono sostituite dalle seguenti: «in deroga ai requisiti di cui al comma 1, lettere a) e b),».

All'articolo 48:

al comma 2, le parole: «direttiva 2018/851/UE» sono sostituite dalle seguenti: «direttiva (UE) 2018/851»;

al comma 3, dopo le parole: «n. 164, e il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

All'articolo 49:

al comma 3, capoverso 1-bis, le parole: «gestione imprenditoriali» sono sostituite dalle seguenti: «gestione imprenditoriale»;

al comma 5, le parole: «di euro",» sono sostituite dalle seguenti: «di euro,"».

All'articolo 50:

al comma 1, le parole: «risorse nazionali e comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «risorse nazionali ed europee» e le parole: «decreto del presente» sono soppresse;

al comma 3, le parole: «del PSC» sono sostituite dalle seguenti: «del Piano sviluppo e coesione»;

al comma 5, dopo le parole: «di cassa» è inserito il segno di interpunzione: «,»;

al comma 6, le parole: «e dei contratti di collaborazione» sono sostituite dalle seguenti: «e ai contratti di collaborazione»;

al comma 7, al terzo periodo, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del presente decreto» e, al quarto periodo, le parole: «indennità o altri emolumenti» sono sostituite dalle seguenti: «le indennità o gli altri emolumenti»;

al comma 8, le parole: «cui di» sono soppresse e dopo le parole: «19 novembre 2014,» sono inserite le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 300 del 29 dicembre 2014,»;

al comma 9, le parole: «commi 1 a 8» sono sostituite dalle seguenti: «commi da 1 a 8» e le parole: «Consiglio del Ministri» sono sostituite dalle seguenti: «Consiglio dei ministri»;

al comma 12, al primo periodo, dopo le parole: «del Nucleo» sono inserite le seguenti: «per le politiche di coesione» e le parole: «cinquantamila» e «centoquarantamila» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «50.000» e «140.000» e, al secondo periodo, la parola: «trentamila» è sostituita dalla seguente: «30.000»;

al comma 13:

alle lettere a), b) e c), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC»;

alla lettera d), le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC», le parole: «programmazione, riprogrammazione» sono sostituite dalle seguenti: «programmazione e riprogrammazione», le parole: «l'accelerazione e dell'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «l'accelerazione dell'attuazione», le parole: «Fondo Sviluppo e Coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione», le parole: «e controllo» sono sostituite dalle seguenti: «e controllo» e le parole: «dell'articolo 53» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 51»;

al comma 16, le parole: «del Nucleo» sono sostituite dalle seguenti: «del NUPC» e le parole: «trasferite con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «trasferite in applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri».

All'articolo 51:

al comma 1, capoverso 56-bis, le parole: «Regolamento (UE) 2021/1060» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021,» e la parola: «IGRUE» è sostituita dalle seguenti: «Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea (IGRUE)».

All'articolo 52:

al comma 1, dopo le parole: «della direzione» sono inserite le seguenti: «per il» e le parole: «2026 e di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2026 ed euro»;

al comma 2, le parole: «nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 febbraio 2022» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 18 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 10 maggio 2022»;

al comma 5, dopo le parole: «comma 1, del» sono inserite le seguenti: «testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al», le parole: «lettera a) del» sono sostituite dalle seguenti: «lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al», le parole: «comma 6 del medesimo» sono sostituite dalle seguenti: «comma 6, del medesimo codice di cui al», le parole: «aree ed immobili» sono sostituite dalle seguenti: «aree e agli immobili», le parole: «del suolo, recupero» sono sostituite dalle seguenti: «del suolo e di recupero» e dopo le parole: «indicati al primo periodo» il segno di interpunzione: «,» è soppresso.

All'articolo 53:

al comma 1, le parole: «comma 7 quater» sono sostituite dalle seguenti: «comma 7-quater», le parole: «Piani di sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Piani sviluppo e coesione» e le parole: «i bandi o avvisi» sono sostituite dalle seguenti: «i bandi o gli avvisi»;

al comma 2, le parole: «Fondo sviluppo e coesione» sono sostituite dalle seguenti: «Fondo per lo sviluppo e la coesione»;

alla rubrica, le parole: «risorse FSC» sono sostituite dalle seguenti: «risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione».

All'articolo 54:

al comma 1, dopo le parole: «misure del PNRR» sono inserite le seguenti: «di titolarità» e dopo le parole: «approvato con decisione» sono inserite le seguenti: «di esecuzione»;

al comma 8, le parole: «a decorrere dal 2024» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2024» e le parole: «Programma Fondi di

riserva e speciali» sono sostituite dalle seguenti: «programma "Fondi di riserva e speciali"».

All'articolo 55:

al comma 2, le parole: «2006, e del regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «2006, del regolamento»;

al comma 4, terzo periodo, le parole: «periodo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «primo periodo»;

al comma 5, dopo le parole: «compatibile, il» sono inserite le seguenti: «regolamento di cui al».

Coord.2

I RELATORI

Al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte I, la partizione "Titolo I" e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso 3-bis, primo periodo, le parole: "del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13".

All'articolo 3, comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;

al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, ultimo periodo,».

All'articolo 5:

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali».

al comma 7 le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».

All'articolo 6, comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13».

Nella parte II, al titolo II la rubrica è sostituita dalla seguente: "DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE" ed è inserita al capo I del titolo II la rubrica: "Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione".

All'articolo 14, comma 4, le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1» sono soppresse.

All'articolo 18, comma 6, primo periodo, le parole da: «Gli interventi» fino a: «94-bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, relativi agli impianti e alle opere considerati di minore rilevanza o privi di rilevanza nei riguardi della pubblica incolumità ai sensi dell'articolo 94-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380».

All'articolo 26, comma 8, le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate» sono soppresse.

All'articolo 50:

al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5, le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 52, comma 2, la parola: «abusiva» è soppressa.

All'articolo 54, comma 1, le parole: «2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2027».

All'articolo 54, comma 4, primo periodo, le parole: «- sezione A Agricoltura – è rideterminata» sono sostituite dalle seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata».

Dopo l'articolo 55, è inserita la partizione: «Parte IV – Disposizioni finali».

5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Programmazione economica, bilancio)

Mercoledì 5 aprile 2023

Plenaria

62^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
CALANDRINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Lucia Albano.

La seduta inizia alle ore 18,15.

IN SEDE REFERENTE

(564) Conversione in legge del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune

(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il PRESIDENTE comunica che i relatori hanno presentato l'emendamento Coord.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere contrario sui subemendamenti 4.0.500/1, 4.0.500/2 e 4.0.500/3.

Precisa, inoltre, che l'emendamento approvato 47.29 (testo 2) è da intendersi assorbito dall'approvazione dell'emendamento 47.7.

Il PRESIDENTE, dopo aver fornito una precisazione sull'emendamento 47.87, ricorda che il subemendamento 4.0.500/3 è stato dichiarato inammissibile.

Il relatore GELMETTI (*FdI*) esprime parere contrario sui subemendamenti 4.0.500/1 e 4.0.500/2 e favorevole sulla proposta 4.0.500.

Il senatore MANCA (*PD-IDP*) interviene in dichiarazione di voto sui due subemendamenti, che a suo avviso affrontano la principale criticità della riforma della *governance* del PNRR in esame, prevedendo forme di efficace collaborazione tra le strutture centrali e gli enti territoriali, in grado di evitare il rischio di ritardi o blocchi nell'avanzamento dei progetti, rispetto alle scadenze previste dall'Unione europea, e invita la maggioranza a riconsiderare la posizione espressa, anche in vista del prosieguo dell'esame in Assemblea.

Il PRESIDENTE pone quindi congiuntamente ai voti gli identici subemendamenti 4.0.500/1, 4.0.500/2.

La Commissione respinge.

Posto ai voti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, è approvato l'emendamento 4.0.500.

La rappresentante del GOVERNO esprime parere favorevole sugli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, 19.3 (testo 2), 29.0.2 e 46.5, a condizione che vengano riformulati nei testi messi a disposizione della Commissione.

Analogamente, sulle proposte 38.1 (testo 2) e 40.4, il parere favorevole è subordinato alla loro riformulazione in un identico testo già distribuito.

Infine, il parere sugli emendamenti 47.40, 47.41 (testo 2), 47.42 e 47.51 è favorevole purché siano riformulati in un testo identico già portato a conoscenza dei Commissari.

I RELATORI si associano al parere espresso dal Governo.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) interviene sull'emendamento 46.5, sottolineando che la proposta di riformulazione appare diversa rispetto a quella già concordata e comunque insoddisfacente.

La rappresentante del GOVERNO fornisce rassicurazioni al Senatore, confermando che si tratta di un testo concordato tra le varie Amministrazioni interessate.

Il senatore DAMIANI (*FI-BP-PPE*), in relazione alla riformulazione proposta dal Governo sull'emendamento 7.3, rileva che la natura facolta-

tiva, data dalle parole «può prevedere», relativa all'aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus, può ingenerare esitazioni e complicazioni nell'attuazione della misura, e ritiene preferibile sostituirle con «prevede».

Il senatore NICITA (*PD-IDP*) è dell'avviso che, essendo le due locuzioni ben distinte, il Governo abbia svolto le dovute considerazioni prima di proporre la riformulazione presentata, anche in relazione a possibili criticità di natura finanziaria.

La rappresentante del GOVERNO conferma che, a seguito di approfondimento con il Ministero dell'economia e delle finanze, la formula facoltativa è funzionale all'effettiva disponibilità delle risorse.

Il PRESIDENTE accantona l'esame degli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, su richiesta del senatore Damiani.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 19.3 (testo 2), la cui riformulazione è accolta dal senatore Manca.

Previo parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posto ai voti, è approvato all'unanimità l'emendamento 19.3 (testo 3), pubblicato in allegato.

Si passa quindi alla votazione dell'emendamento 29.0.2.

Il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*), considerata l'ampiezza della riformulazione, chiede l'accantonamento dell'emendamento, per consentire un supplemento di riflessione.

L'emendamento 29.0.2 è, quindi, accantonato.

Previo accoglimento della proposta di riformulazione da parte dei rispettivi proponenti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 38.1 (testo 3) e 40.4 (testo 2), pubblicati in allegato.

Previo accoglimento della proposta di riformulazione da parte dei rispettivi proponenti, con il parere favorevole dei RELATORI e della rappresentante del GOVERNO, posti congiuntamente ai voti, sono approvati gli identici emendamenti 47.40 (testo 2), 47.41 (testo 3), 47.42 (testo 2) e 47.51 (testo 2), pubblicati in allegato.

Il PRESIDENTE sospende la seduta per una breve verifica che consenta di procedere alla conclusione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 18,35, riprende alle ore 19,05.

Si riprende con l'esame degli emendamenti accantonati.

La rappresentante del GOVERNO ribadisce il parere favorevole sugli identici emendamenti 7.1, 7.2 e 7.3, nonché sulla proposta 29.0.2, a condizione che siano accolte le riformulazioni già rese disponibili.

Illustra quindi una nuova proposta di riformulazione dell'emendamento 46.5.

Posti congiuntamente ai voti, sono quindi approvati gli identici emendamenti 7.1 (testo 2), 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2), pubblicati in allegato.

In riferimento alla riformulazione dell'emendamento 29.0.2, il senatore LOMBARDO (*Az-IV-RE*) ricorda che esso costituisce parziale attuazione di un ordine del giorno accolto dal Governo, diretto al ripristino del quadro normativo «Italia sicura», relativo al dissesto idrogeologico. Accoglie quindi la riformulazione, che mantiene le misure di coordinamento, pur ritenendola solo un primo passo, a cui dovrà seguire una ricognizione sulle risorse necessarie a darvi attuazione.

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 29.0.2 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il senatore LOTITO (*FI-BP-PPE*) accoglie la proposta di riformulazione relativa all'emendamento 46.5, appena illustrata dal Governo.

In riferimento alla riformulazione dell'emendamento 46.5, il senatore NICITA (*PD-IDP*) reputa preferibile, da un mero punto di vista redazionale, sostituire le parole: «è valutabile» con: «può rilevare».

Posto quindi ai voti, è approvato l'emendamento 46.5 (testo 2), pubblicato in allegato.

Il PRESIDENTE avverte che tutti i restanti emendamenti non espressamente posti in votazione o non ritenuti assorbiti, preclusi o decaduti si intendono ritirati, se di maggioranza, o tecnicamente respinti, se di minoranza.

Si passa alla votazione delle proposte di coordinamento Coord.1 e Coord.2 (testo 2).

Al riguardo, la rappresentante del GOVERNO esprime un parere favorevole.

Poste separatamente ai voti, le proposte Coord.1 e Coord.2 (testo 2) risultano approvate.

La Commissione conferisce quindi mandato ai relatori a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge,

come modificato in Commissione, autorizzandoli a chiedere alla Presidenza del Senato di svolgere la relazione oralmente.

SCONVOCAZIONE DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE comunica che l'odierna seduta notturna della Commissione, già convocata alle ore 20, così come le sedute convocate per domani, non avranno più luogo.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 19,15.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 564**(al testo del decreto-legge)****Art. 7.****7.1 (testo 2) [id. a 7.2 (testo 2) e 7.3 (testo 2)]**

LIRIS, MELCHIORRE, SIGISMONDI, ORSOMARSO, BERRINO, AMBROGIO, LISEI, MENNUNI, NOCCO

«1-*bis*. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101».

7.2 (testo 2)

MARTI, Claudio BORGHI, DREOSTO, BERGESIO

«1-*bis*. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101».

7.3 (testo 2)

RONZULLI, DAMIANI

«1-bis. Ferma restando la necessità di assicurare il rispetto delle condizioni previste al comma 1 primo periodo ai fini dell'aggiornamento dei cronoprogrammi procedurali, in sede di adozione del decreto di cui al medesimo comma 1 la scheda progetto relativa al programma denominato "Rinnovo delle flotte di bus, treni e navi verdi – Bus" può prevedere un aggiornamento della tipologia di alimentazione degli autobus adibiti al trasporto pubblico regionale e locale, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, secondo periodo, del decreto legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 2021, n. 101».

Art. 19.**19.3 (testo 3)**

MANCA, LORENZIN, MISIANI, NICITA, FINA

Al comma 2, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:

«a-bis) all'articolo 8, comma 5, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: A decorrere dall'annualità 2023, per i componenti della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale si applicano i compensi previsti per i membri della Commissione tecnica PNRR – PNIEC».

Art. 29.**29.0.2 (testo 2)**

PAITA, FREGOLENT, LOMBARDO, GELMINI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 29-bis.

(Disposizioni urgenti contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 29, nonché per garantire da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri il coordinamento e il raccordo necessario per affrontare le situazioni di criticità ambientale delle aree urbanizzate del territorio nazionale interessate da fenomeni di esondazione e di alluvione, il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare si

avvale del Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri, che opera in coordinamento con il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Il Dipartimento Casa Italia assicura in particolare il supporto necessario per lo svolgimento da parte del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare delle attività di impulso e coordinamento in ordine alla realizzazione degli interventi di prevenzione o di messa in sicurezza relativamente al contrasto al dissesto idrogeologico e alla difesa e messa in sicurezza del suolo, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. All'articolo 1, comma 1074, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, dopo le parole: "con decreto del Ministro della transizione ecologica," sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare";

b) al terzo periodo, dopo le parole: "d'intesa con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare" sono inserite le seguenti: "con il Ministro per la protezione civile e le politiche del mare".

3. All'articolo 7, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "decreti del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "di concerto con il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare";

b) al decimo periodo, dopo le parole: "su proposta del Ministro della transizione ecologica" sono inserite le seguenti: "e sentito il Ministro per la Protezione civile e le politiche del mare"».

Art. 38.

38.1 (testo 3) [id. 40.4 (testo 2)]

MARTELLA, FRANCESCHELLI, GIACOBBE, LA MARCA, LOSACCO

All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso,

hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento"»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.».

Art. 40.

40.4 (testo 2)

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'articolo 40, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) all'articolo 8, il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente è eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento"»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. In sede di prima applicazione, gli incarichi in essere all'atto del definitivo transito, se svolti presso amministrazioni che realizzano o autorizzano interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR, dal PNC e dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, restano in ogni caso ultimabili sino alla scadenza naturale, previa autorizzazione del relativo organo di autogoverno.».

Art. 46.**46.5 (testo 2)**

LOTITO

Al comma 5 lettera b) al numero 2), dopo il capoverso comma «10-bis» aggiungere il seguente:

«10-ter. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 10 e 10-bis è valutabile ai fini della responsabilità disciplinare e dirigenziale, ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 241 del 1990.».

Art. 47.**47.40 (testo 2) [id. 47.41 (testo 3), 47.42 (testo 2), 47.51 (testo 2)]**

DAMIANI, LOTITO, PAROLI

All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, aggiungere in fine le seguenti: «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.»;*

b) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";*

b) *alla lettera c):*

1) *al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";*

2) *il numero 3) è sostituito dal seguente: "3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio";*

3-ter. *All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso.».*

Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.

47.41 (testo 3)

FREGOLENT, LOMBARDO

All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b, capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, aggiungere in fine le seguenti: «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.»;*

b) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio;"

3-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.

47.42 (testo 2)

LISEI, AMBROGIO, LIRIS, MENNUNI, NOCCO

All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso «Articolo 22-bis», comma 1, aggiungere in fine le seguenti: «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui*

al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.»;

b) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio";

3-*ter*. All'articolo 6, comma 9-*bis*, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.

47.51 (testo 2)

ZEDDA, SATTA, LIRIS, AMBROGIO, MENNUNI, NOCCO

All'Articolo 47 apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), capoverso* «Articolo 22-*bis*», *comma 1, aggiungere in fine le seguenti:* «, fatte salve le valutazioni ambientali di cui al Titolo III della Parte Seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, ove previste.»;

b) *dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 1, comma 2-*quater*, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b), primo periodo, le parole: "rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico, secondo le disposizioni di cui al presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "rilasciata dal Ministero dell'ambiente

e della sicurezza energetica ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";

b) alla lettera c):

1) al numero 1), le parole: "dal Ministero dello sviluppo economico" sono sostituite dalle seguenti: "dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica";

2) il numero 3) è sostituito dal seguente:

"3) procedura abilitativa semplificata di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, se l'impianto di produzione di energia elettrica alimentato da fonti rinnovabili è in esercizio ovvero autorizzato ma non ancora in esercizio";

3-ter. All'articolo 6, comma 9-bis, del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, il primo periodo è soppresso.».

Conseguentemente, all'articolo 49 il comma 2 è soppresso.

Coord.2 (testo 2)

I RELATORI

Al testo del decreto-legge 24 febbraio 2023, n.13, sono apportate le seguenti modificazioni:

Nella parte I, la partizione «Titolo I» e la relativa rubrica sono soppresse.

All'articolo 1, comma 4, lettera b), capoverso «3-bis», primo periodo, le parole: «del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13».

All'articolo 3, comma 1, lettera a):

al numero 1), capoverso 1, dopo le parole: «degli ambiti territoriali sociali» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328,»;

al numero 3), dopo le parole: «delibera adottata ai sensi del comma 1» sono inserite le seguenti: «, ultimo periodo,».

All'articolo 5:

al comma 2, ultimo periodo, le parole: «e salvi i limiti legislativi previsti a tutela dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali».

al comma 7 le parole: «il sostenimento delle predette spese anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo» sono sostituite dalle seguenti: «il sostenimento delle spese a valere sugli incentivi di cui al comma 6 anteriormente all'atto di concessione dell'incentivo».

All'articolo 6, comma 2, le parole: «della presente disposizione» sono sostituite dalle seguenti: «del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13».

Nella parte II, al titolo II la rubrica è sostituita dalla seguente: «DISPOSIZIONI DI ACCELERAZIONE E SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE» ed è inserita al capo I del titolo II la rubrica: «Misure abilitanti per la riforma della pubblica amministrazione».

All'articolo 14, comma 4, le parole: «Per le medesime finalità di cui al comma 1» sono soppresse.

All'articolo 26, comma 8, le parole: «limite massimo delle risorse rimborsate» sono soppresse.

All'articolo 50:

al comma 3, le parole: «dalla data di adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore»;

al comma 5, le parole: «dall'adozione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla data di entrata in vigore».

All'articolo 54, comma 1, le parole: «2021-2027» sono sostituite dalle seguenti: «2023-2027».

All'articolo 54, comma 4, primo periodo, le parole: «– sezione A Agricoltura – è rideterminata» sono sostituite dalle seguenti: «, la dotazione organica del personale della sezione Agricoltura del medesimo Ministero è rideterminata».

Dopo l'articolo 55, è inserita la partizione: «Parte IV – Disposizioni finali».
